



**SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.**

---

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.  
231/01**

---

---

**PARTE GENERALE**

---

| <b>INTERVENTO</b> | <b>OGGETTO</b> | <b>APPROVAZIONE</b> |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Adozione del Mog  | Parte generale | Verbale             |
|                   |                |                     |
|                   |                |                     |
|                   |                |                     |

## SOMMARIO

|   |     |
|---|-----|
| 1. INTRODUZIONE AI CONTENUTI DEL D.Lgs. n. 231/2001 .....   | 4   |
| 1.1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la struttura dell'illecito dell'ente .....                        | 4   |
| 1.2. I Reati presupposto .....  | 5   |
| 1.3. Sanzioni .....   | 6   |
| 1.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità dell'ente ..... | 7   |
| 1.4.1 <i>Il Modello quale esimente con riferimento specifico alla disciplina del whistleblowing</i> .....   | 9   |
| 2. STRUTTURA DELLA SOCIETA' .....   | 111 |
| 2.1. L'attività .....   | 111 |
| 2.2. L'Organizzazione .....   | 122 |
| 3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....                                     | 122 |
| 3.1. Le finalità del Modello .....  | 123 |
| 3.2. La struttura del Modello di Sicurezza e Ambiente SpA .....   | 133 |
| 3.3. Criteri di redazione del Modello .....   | 144 |
| 3.4. Destinatari del Modello .....  | 166 |
| 3.5. Adozione del Modello ed adozione e funzione del Codice Etico .....                                     | 177 |
| 3.5.1. <i>Modalità di adozione del Modello</i> .....  | 177 |
| 3.5.2. <i>Adozione e funzione del Codice Etico</i> .....  | 177 |
| 3.6. La diffusione del Modello .....  | 188 |
| 3.7. Aggiornamento/Revisione del Modello .....  | 199 |
| 4. IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL MODELLO .....  | 19  |
| 4.1. Considerazioni generali .....  | 219 |
| 4.2. Sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (non dirigenti) .....                                    | 211 |
| 4.3. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti .....  | 222 |
| 4.4. Misure/rimedi nei confronti degli Amministratori .....   | 222 |
| 4.5. Misure nei confronti dei lavoratori somministrati/interinali/distaccati .....                          | 233 |
| 4.6. Misure nei confronti del Collegio Sindacale .....  | 244 |
| 4.7. Misure nei confronti di terzi destinatari .....  | 244 |
| 4.8. Presupposti, misure/sanzioni ai sensi dell'art. 6 co. II bis, lett. d), del D. Lgs. 231/01 .....       | 244 |
| 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) DELLA SOCIETA' .....  | 266 |
| 5.1. Caratteristiche, funzioni e poteri dell'OdV .....  | 266 |
| 5.1.1. <i>Autonomia, indipendenza e professionalità</i> .....   | 277 |
| 5.1.2. <i>Continuità d'azione</i> .....   | 28  |
| 5.1.3. <i>Funzioni e compiti</i> .....  | 288 |
| 5.1.4. <i>Poteri dell'OdV</i> .....   | 300 |
| 5.1.5. <i>Regole di funzionamento dell'OdV</i> .....  | 310 |

|   |     |
|---|-----|
| 5.2. Flussi informativi e altre forme di condivisione notizie .....         | 311 |
| 5.2.1. <i>Flussi informativi verso l'OdV</i> .....                          | 311 |
| 5.2.2. <i>Flussi dall'OdV verso la Società: attività di reporting</i> ..... | 332 |

---

## 1. INTRODUZIONE AI CONTENUTI DEL D.Lgs. n. 231/2001

---

### *1.1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la struttura dell'illecito dell'ente*

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, che ha introdotto la cd. “responsabilità amministrativa degli enti”, in aggiunta a quella penale della persona fisica che abbia realizzato un reato rilevante ai fini del Decreto (comunemente denominati, d’ora innanzi, “reato presupposto”).

Il Decreto ha armonizzato la normativa interna ad alcune Convenzioni internazionali quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche.

Questa nuova forma di responsabilità viene accertata nell’ambito di un processo penale che, nell’ipotesi in cui l’ente venga riconosciuto “colpevole”, può concludersi con una sentenza di condanna che comporta l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla eventuale pubblicazione della sentenza.

I destinatari della normativa sono: gli enti forniti di personalità giuridica; gli enti anche sprovvisti di personalità giuridica (società di persone ed associazioni non riconosciute); nonché gli enti pubblici economici che agiscono iure privatorum.

Risultano dunque esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le singole pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/01), affinché sia possibile chiamare l’ente a rispondere di un reato commesso da una persona fisica, è necessario:

- sia stato commesso uno dei reati cd. presupposto previsti dal decreto;
- il reato presupposto sia stato commesso da:

- soggetti apicali: ovvero coloro che “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell’ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo dello stesso” (art. 5, lett. a) del Decreto);

- soggetti sottoposti: ovvero coloro che sono “sottoposti alla direzione o alla vigilanza” degli apicali (art. 5, lett. b) del Decreto);

- l’illecito sia stata commesso nell’“interesse” dell’ente, o che dall’illecito sia derivato all’ente un “vantaggio”.

Per il disposto di cui all'art. 8 d.lgs. 231/01, la responsabilità dell'ente sussiste anche allorché il soggetto attivo del reato a monte non sia stato identificato, ovvero non sia imputabile, o, ancora, il reato presupposto si estingue per causa diversa dall'amnistia; salvo che per espressa, diversa disposizione di legge, l'ente non risponde invece qualora l'imputato abbia rinunciato all'intervenuta amnistia in relazione ad un reato rilevante ai fini 231.

In altri termini, qualora uno dei soggetti, apicali o sottoposti, commette un reato c.d. presupposto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato può aggiungersi - in presenza di tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della Società .

Tale disciplina mira dunque a coinvolgere gli enti nella punizione di taluni reati commessi nel suo interesse (nell'ottica della politica d'impresa adottata) o dai quali è derivato all'ente un vantaggio (un beneficio patrimoniale).

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive.

Inoltre, le fattispecie incriminatrici previste dal Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano per la Società la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1 del Decreto stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma tentata dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui la Società, ai sensi dell'articolo 26 "*impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

### ***1.2. I Reati presupposto***

I reati che possono fondare una responsabilità dell'ente sono contemplati dagli artt. 24 e seguenti del Decreto e possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- delitti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) e reati transnazionali (legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10, abrogata dal dec. lgs. 21/03/2018 ed inserita nell'art. 61 bis c.p.);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater) e contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);

- delitti contro l'integrità fisica della donna (art. 25-quater.1);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reati concernenti l'immigrazione e lo sfruttamento dei lavoratori stranieri (art. 25-duodecies), ed il razzismo e la xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 25-25 quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies).

Per l'individuazione dei reati per i quali si ritiene sussistente il rischio di commissione si rinvia alla parte dedicata all'analisi dei rischi. Per la relativa analisi ed il commento, si rimanda all'Allegato 1 del presente Modello Organizzativo.

### *1.3. Sanzioni*

Le sanzioni previste dal Decreto, comminabili all'ente dal Giudice penale in esito ad un giudizio che si dovrà tenere secondo le regole prescritte dal codice di rito penale, sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

La “sanzione pecuniaria” è individuata attraverso limiti edittali determinati numericamente in “quote” (da cento a mille) per ciascun reato; il valore di ciascuna quota è invece fissato a livello normativo da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria “il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti”, mentre “l’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente” (art. 11 del Decreto).

Le “sanzioni interdittive” sono previste dall’art. 9, 2° comma, del Decreto, e sono: “l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi”. Le sanzioni interdittive sono state congeniate, come applicabili congiuntamente alla pena pecuniaria (necessariamente irrogata in caso di condanna), soltanto in relazione a fattispecie di reato che espressamente ne determinino l’operatività e quando ricorrano particolari condizioni, ovvero: l’ente abbia tratto dal reato presupposto un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti, ma detta realizzazione sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative nonché, infine, in ipotesi di reiterazione degli illeciti.

Alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1 co. 9 L. 9 gennaio 2019 n. 3 le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

L’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività può essere disposta se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato all’interdizione temporanea per 3 volte negli ultimi 7 anni (art. 16 co. 1); nonché quando l’ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato allo scopo prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati (art. 16 co. 3).

Anche il divieto di contrattare con la p.a. può essere definitivo, così come il divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando l’ente subisce tre condanne alla medesima sanzione negli ultimi 7 anni.

L’apparato sanzionatorio è completato da altre due tipologie di sanzioni tipiche (artt. 18 e 19 del Decreto): la “confisca” (ed il sequestro preventivo in sede cautelare) nonché la “pubblicazione della sentenza”.

***1.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità dell’ente***  
Aspetto fondamentale del D.lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione e di gestione e controllo della Società adottati al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell’ente.

Ridurre il rischio di commissione di un reato presupposto da parte dei soggetti apicali e non, costituisce un obiettivo centrale dell’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d’ora innanzi definito anche soltanto “Modello”), onde scongiurare a monte le conseguenze legate all’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Tuttavia, l'adozione ed applicazione delle regole previste nel Modello, non potrà mai escludere del tutto il rischio di commissione del reato, avendo lo scopo di ridurre tale rischio ad un livello di accettabilità (cd. rischio accettabile).

Per tale ragione, l'ulteriore obiettivo che si intende perseguire con il Modello è costituito dal fatto che, nel caso in cui il reato presupposto sia stato ugualmente commesso, l'adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo fornisce all'ente la possibilità di andare in ogni caso esente da responsabilità e, dunque, dall'applicazione delle sanzioni previste dal decreto.

Infatti, se il reato rilevante è stato commesso da un "soggetto apicale", l'ente non risponde delle conseguenze del reato se prova che:

- ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento, è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza, abbreviato "OdV" - si veda infra par. 4 in questa stessa Parte Generale);
- il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa", ossia dal non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione e di gestione) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo quanto previsto dal Decreto al comma 2 dell'art. 6, i modelli di organizzazione e di gestione, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle misure ivi indicate;

- soddisfare i requisiti di cui dall'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue modifiche (cd. "Testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori" ).

Per quanto concerne invece i reati commessi dai "soggetti sottoposti" (si veda supra, par. 1, par. 1), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza incombenti su uno o più soggetti in posizione apicale.

E' però esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### *1.4.1 Il Modello quale esimente con riferimento specifico alla disciplina del whistleblowing.*

Il whistleblowing è un istituto di origine anglosassone attraverso il quale dipendenti pubblici o privati segnalano a specifici individui o organismi di avere il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di illeciti o irregolarità, commesse da altri soggetti afferenti ad una determinata organizzazione.

Il principio di fondo è che tali soggetti sono i primi che vengono a conoscenza di eventuali situazioni di rischio, che possono segnalare tempestivamente all'organizzazione, affinché questa si adoperi e possa agire in via preventiva per scongiurare la commissione dell'illecito ed i conseguenti danni all'organizzazione stessa o a terzi.

L'istituto consente così di contrastare la commissione di reati o gravi irregolarità e contribuire a diffondere la cultura della legalità e dell'etica all'interno di una organizzazione.

Alla luce della *ratio* dell'istituto, in via generale, è possibile definire la segnalazione come: "La comunicazione del ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di illeciti o irregolarità, o comportamenti pericolosi commessi da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazioni che possano recare un danno all'organizzazione stessa e/o a terzi".

Per l'effetto, sempre in via generale, il segnalante può essere un soggetto legato ad una determinata organizzazione da un contratto di lavoro, di consulenza, di appalto, di tirocinio o stage, di studio, ecc., che essendo a conoscenza di un illecito o irregolarità su un luogo di lavoro, decide di segnalarla ad un organismo specificamente deputato al compito di ricevere, verificare e gestire la predetta segnalazione, e che, per questa ragione, è esposto al rischio di comportamenti ritorsivi

L'istituto è stato inserito all'interno della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, ad opera della legge n. 179/2017 concernente "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2017.

Con specifico riguardo al settore privato, la novella è intervenuta inserendo all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, il nuovo comma 2-bis secondo cui "*i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 devono prevedere l'attivazione di uno o più canali informativi atti a consentire la segnalazione di condotte illecite o la violazione del modello. Tali canali devono garantire la riservatezza del segnalante; nonché, in osservanza*

della disciplina a tutela del Whistleblowing di cui al D. Lgs. 165/2001, un canale “alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”.

Il modello deve, inoltre, prevedere il divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; nonché la previsione di sanzioni a carico del responsabile delle condotte poste in essere ai danni del segnalante, nonché a carico di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (il tema delle sanzioni sarà analizzato più avanti nel relativo paragrafo).

L'art. 6, co. 2 bis, del D. Lgs. 231/2001 circostrive tuttavia l'applicazione della disciplina sia con riferimento all'oggetto, limitato alla commissione dei reati presupposto di cui al decreto 231, che alle inosservanza delle relative procedure previste dal Modello organizzativo; sia con riferimento alla categoria dei soggetti segnalanti tutelati dalle cautele di cui al co. 2 bis, individuati esclusivamente nei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) e b) (ovvero tutti coloro che all'interno dell'azienda rivestano funzioni apicali o siano sottoposti alla loro direzione e vigilanza); sia con riferimento alle caratteristiche della segnalazione che deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

Ovviamente, nulla impedisce che il modello possa prevedere una applicazione più estesa della citata disciplina, anzi, tale estensione, risulta preferibile alla luce del contenuto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1937/19 del 23 ottobre 19.

Con l'art. 13 della legge n. 127 del 4 agosto 2022, il Governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo per recepire la suindicata direttiva coordinandola con la disciplina vigente ed in modo tale da assicurare comunque “il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti”.

In attuazione della delega è stato approvato ed è entrato in vigore il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, attualmente all'esame delle commissioni competenti.

In attuazione della delega, il 9 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

La procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni interne adottata da INTEC è descritta nella sezione dedicata denominata “Protocollo Whistleblowing”.

In questo contesto, si ricorda che l'Organismo di Vigilanza rimane l'organo deputato a ricevere le segnalazioni relative a violazioni del codice etico e del Modello che possono dare luogo alla commissione dei cd. reati presupposto.

---

## 2. STRUTTURA DELLA SOCIETA'

---

### 2.1. L'attività

Sicurezza & Ambiente è una società per azioni, con sede legale ed operativa in Roma al Largo F. Mengaroni n. 25. La società ha sedi operative secondarie utilizzate principalmente quale magazzino per le attrezzature fornite in comodato alle ditte esterne

SICUREZZA E AMBIENTE s.p.a. è una società che si occupa principalmente delle opere di ripristino, in situazioni di emergenza, delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità, nonché di bonifica ambientale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. L'attività viene realizzata attraverso l'utilizzo di procedure operative e veicoli polifunzionali speciali (soprattutto per l'aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi), molti dei quali brevettati dalla stessa società.

Sotto il profilo operativo la Società stipula, quasi esclusivamente con enti territoriali, apposite convenzioni con le quali l'Ente concede a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze", su tutta la rete stradale comunale.

Gli interventi vengono richiesti dalle forze dell'ordine o da addetti alla viabilità attraverso chiamata alla centrale operative o a numero verde dedicato. La centrale operativa attiva il servizio logistico più vicino per effettuare l'intervento.

**Sicurezza e Ambiente S.p.A.** riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino post incidente delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, saranno a carico delle compagnie assicurative che garantiscono per la r.c.a. i veicoli responsabili del sinistro. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.

La struttura aziendale è congegnata in funzione dell'erogazione e gestione del servizio di ripristino post incidente su scala nazionale, dunque, si compone di uffici e professionalità dislocati presso la sede centrale e perifericamente sul territorio, con collocazione regionale e provinciale. Precisamente, tale organizzazione aziendale, consente l'unitaria e conforme gestione del servizio di ripristino post incidente sull'intero territorio nazionale, in h 24 per 365 giorni l'anno ed è così composta:

- Struttura Centrale - Il grado di specializzazione dell'azienda e l'esigenza di investimenti mirati per garantire il miglior servizio dal punto di vista qualitativo hanno imposto la necessita di creare compartimenti dedicati alle specifiche aree di attività, per l'ottimizzazione della gestione dei settori;

- Struttura Periferica - Costituita: I) dalla rete dei Referenti di Sicurezza e Ambiente, presenti in tutto il territorio nazionale e II) dai Centri Logistici Operativi. Ogni operazione afferente agli interventi di ripristino è eseguita da tali strutture operative all'uopo formate e dislocate strategicamente su tutta la Penisola con la regia, il controllo, il monitoraggio e il supporto della Centrale Operativa, che registra puntualmente i tempi di attivazione, di raggiungimento del luogo del sinistro, di completamento delle operazioni di ripristino.

La società è dotata di certificazione ISO 14001, 45001 e 37001.

### *2.2.L'Organizzazione*

Relativamente all'assetto organizzativo, l'organo di governance è costituito da un Consiglio di amministrazione.

La Società ha il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, mentre i compiti di revisione sono affidati ad una società di revisione di rilievo nazionale.

La società è dotata di Responsabile funzione di conformità ai fini della certificazione 37001. La società è inoltre dotata di un organismo OdV in composizione collegiale.

La società ha definito le attribuzioni, i compiti e gli ambiti di attività, in relazione alle specifiche competenze possedute da ciascuna risorsa.

---

## **3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

---

### *3.1. Le finalità del Modello*

L'adozione e attuazione del Modello da parte della Società è stata dunque realizzata nella convinzione che un più adeguato sistema di controllo interno non solo consente di ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali e Terze Parti, ma costituisce un importante strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nella misura in cui contribuiscono a chiarire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Società in quanto sempre contraria, oltre che alla legge, anche ai principi etici a i quali la stessa intende conformarsi nello svolgimento dell'attività aziendale.

Lo scopo perseguito dalla Società è dunque la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo per la riduzione del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, da realizzarsi attraverso l'individuazione delle Attività Sensibili, dei principi e/o regole di comportamento che devono essere rispettate dai destinatari del Modello, nonché di specifiche procedure, finalizzate a "contenere" il rischio di commissione di reati tributari ed eventualmente doganali.

### *3.2. La struttura del Modello di Sicurezza e Ambiente SpA*

Con l'adozione del presente documento la società ha inteso dotarsi di un Modello idoneo ad escludere la sua (eventuale) responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi sia da soggetti in posizione apicale sia da quelli sottoposti (artt. 6 e 7 Decreto).

Il Modello adottato ed aggiornato tiene ovviamente conto delle specifiche e peculiari caratteristiche della SOCIETA' e si compone di:

- una **Parte Generale** recante una sintetica disamina della normativa di riferimento, i principi ispiratori e gli elementi caratterizzanti del Modello aggiornato, i criteri di sua adozione e diffusione, il sistema disciplinare, i criteri di gestione delle risorse finanziarie, i tratti essenziali dell'Organismo di Vigilanza ed alcuni dei flussi informativi verso di esso;
- 2 allegati alla parte generale costituiti:

- dall'elenco con relativa descrizione e spiegazione dei reati presupposto dei reati per i quali si è valutata l'esistenza del rischio di reato;

- dal codice etico;

- una **Parte dedicata all'attività di risk assesment che comprende:** la mappatura delle aree/processi/attività a rischio (cd. "processi sensibili") e la conseguente individuazione dei reati presupposto a queste connessi, nonché l'illustrazione dei criteri di valutazione utilizzati;
- **la Parte speciale 1** suddivisa a sua volta in sezioni dedicate (dalla parte speciale 1 - A alla parte speciale 1 - M) alla prevenzione delle differenti famiglie di reato rispetto, alle quali all'esito dell'attività di analisi dei rischi, si è ritenuto sussistere il rischio di commissione dei relativi reati presupposto (con un particolare approfondimento della sezione dedicata alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione). Nelle singole sezioni della parte speciale 1:
  - è stata ulteriormente approfondita l'attività di analisi dei rischi;
  - sono stati individuati i processi aziendali sensibili e le relative funzioni interessate rispetto alla famiglia di reati presupposto oggetto della singola sezione di parte speciale, anche con l'esplicitazione di esempi delle condotte illecite che potrebbero essere poste in essere;
  - le regole di comportamento ed i principi di controllo di carattere generale predisposti dall'ente;
  - gli specifici flussi informativi verso l'OdV.
- **la Parte speciale 1 bis:** nella quale sono indicati i protocolli operativi specifici in relazione ai processi aziendali che nelle sezione della parte speciale 1 sono stati individuati come a rischio reato. La parte speciale 1 bis è dunque strutturata per processi (e non per reati) in ragione del fatto che i protocolli operativi individuati sono funzionali alla prevenzione di diverse tipologie di reati presupposto;

- **la Parte speciale 2**: dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro e che è comprende sia la individuazione delle regole di comportamento e dei principi di controllo di carattere generale che i relativi protocolli operativi;
- **la Parte speciale 3**: dedicata ai reati ambientali e che è comprende sia la individuazione delle regole di comportamento e dei principi di controllo di carattere generale che i relativi protocolli operativi;
- **il Protocollo Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni interne**;

### ***3.3. Criteri di redazione del Modello***

La stesura del presente Modello tiene conto e si conforma sia alla Circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Vol. III aggiornata nel 2020, sia alle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di giugno 2021; nonché tiene conto di: “*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione d. lgs. 231/01*” del dicembre 2018 elaborati da CNF, Confindustria, ABI, CNDCEC;

Si descrivono di seguito, sommariamente, le principali fasi in cui si è articolato lo sviluppo del sistema esimente che ha portato alla predisposizione e successiva attuazione del presente Modello di Organizzazione:

- I. **Identificazione dei Processi Sensibili**: nella prima fase di sviluppo del progetto si è proceduto ad una approfondita analisi di tutti i processi aziendali con il preciso intento di definirne quelli sensibili, ossia esposti ai possibili reati di cui al D. lgs. n. 231/01. È stata esaminata la documentazione aziendale, analizzata l’interazione tra i diversi processi gestionali e realizzata un’analisi dei singoli processi attraverso una serie di interviste con il personale impiegato nella Società. È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società, allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali situazioni di rischio e le relative cause.
- II. **Effettuazione della “gap analysis”**: identificate le aree aziendali sensibili sono stati associati, ad ogni processo analizzato, i reati che astrattamente possono verificarsi in conseguenza di determinati comportamenti illeciti, misurando la loro gravità in relazione alla probabilità di accadimento degli stessi e all’entità del loro impatto sulla Società. Per “impatto” si è inteso far riferimento all’entità della sanzione che la Società rischia di vedersi comminata in conseguenza della commissione di uno o più reati considerati. Nella valutazione e conseguente definizione del “Rischio Rilevato” si è tenuto poi conto della frequenza del processo aziendale nel cui ambito può verificarsi il reato, i precedenti di contesto e specifici, la facilità della condotta illecita (misurata in funzione della tipologia della fattispecie astratta e di alcuni presidi di controllo esistenti), il possibile vantaggio conseguente al reato;
- III. **Adeguamento del sistema di controllo esistente**: effettuata la fotografia dell’organizzazione aziendale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) ed in relazione alle espresse finalità previste dal Decreto, sono state definite le opportune azioni di miglioramento da apportare all’attuale sistema di gestione e controllo aziendale al fine di allinearle ai

requisiti di cui al D.lgs. n. 231/01. Si è, di conseguenza, proceduto all'adeguamento delle procedure esistenti e alla definizione dei nuovi protocolli necessari per assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto.

In termini generali i protocolli operativi necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono caratterizzati da:

➤ Conferimento di deleghe;

In particolare, la *delega* costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente connesso alla delega si colloca il potere autorizzativo.

I poteri sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti, ove opportuno, a specifici limiti di valore.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve rispondere ai seguenti principi inderogabili:

- definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento, aggiornamento e revoca delle deleghe;
- tracciabilità e archiviazione di tutta la documentazione relativa a deleghe conferite e relative variazioni;
- monitoraggio periodico dell'adeguatezza del Sistema dei Poteri e relativo aggiornamento, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività della Società.

➤ Segregazione

Lo svolgimento delle Attività Sensibili deve fondarsi sul principio della segregazione delle funzioni: la separazione dei compiti deve essere assicurata dall'intervento di più soggetti all'interno di un medesimo processo (distinguendo per quanto possibile chi cura gli atti propedeutici ad assumere una decisione, chi adotta o autorizza la decisione, chi la esegue). Ove la separazione dei compiti non possa essere pienamente garantita sono previsti controlli compensativi;

➤ Tracciabilità e archiviazione

Tutte le Attività Sensibili devono essere organizzate in modo da assicurare la tracciabilità documentale e la verificabilità *ex post* di ciascun passaggio rilevante del processo, nonché la corretta e documentata archiviazione e conservazione della documentazione rilevante in relazione a ciascun processo, per mezzo di supporti informatici e/o cartacei.

➤ Fasi di controllo interno

La società adotta sistema di controlli interni (SCI) inseriti nell'ambito dei processi aziendali e costituiti da attività di monitoraggio, rendicontazione, reportistica, ecc.

➤ Sistema di gestione e controllo dei flussi finanziari

La Società adotta un sistema di controllo di gestione e un sistema di controllo dei flussi finanziari che garantisce:

- la pluralità dei soggetti coinvolti siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti;
- controlli interni capaci di rilevare situazioni di criticità attraverso un sistema di monitoraggio e di *reporting*.

Il compito di verificare la costante applicazione dei principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi nonché del Modello, è dalla SOCIETA' demandata all'OdV ed ai Responsabili delle differenti aree operative e da questi eventualmente ai diretti collaboratori; ciò anche attraverso la predisposizione di specifici e, ove possibile, continuativi flussi informativi.

A tal fine, detti Responsabili dovranno operare con l'OdV, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

### *3.4. Destinatari del Modello*

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono a tutte le persone che fanno parte dell'organizzazione della Società e in particolare:

- (a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- (b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- (c) a tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, compresi i lavoratori a contratto assunti tramite agenzie interinali autorizzate, gli stagisti e figure similari che sono considerati Dipendenti ai fini del presente Modello.

Inoltre, i principi di comportamento contenuti nel Modello e alcune regole specifiche si applicano anche ai terzi che svolgono la loro attività fornendo beni e/o prestando servizi anche nell'interesse della Società e in relazione alle Attività Sensibili disciplinate dal presente Modello.

Rientrano nell'ambito dei "Terzi" anche i consulenti, gli appaltatori, i fornitori, gli eventuali intermediari e/o agenti e i Partner che svolgano la loro attività nell'interesse della Società e in relazione ad una o più Attività Sensibili.

Per questa ultima categoria di soggetti l'obbligo di rispetto di quanto previsto nel presente modello organizzativo viene assicurata indirettamente attribuendo forza cogente al rispetto dei principi del codice etico o del MOGC attraverso la previsione che il mancato rispetto dei principi di carattere generale in esso contenuti è causa di risoluzione del contratto e fonte di responsabilità sia di tipo contrattuale che extracontrattuale, o eventualmente motivo per l'applicazione di penali contrattualmente previste.

A tal fine la Società ritiene che la violazione di quanto previsto nel modello organizzativo tendenzialmente è idonea a costituire violazione dei principi previsti dal codice etico di integrità e correttezza professionale, trasparenza e diligenza, legalità, cultura del controllo, nonché degli ulteriori principi rilevanti in dipendenza della tipologia di violazione commessa.

### *3.5. Adozione del Modello ed adozione e funzione del Codice Etico*

#### *3.5.1. Modalità di adozione del Modello*

Il presente Modello, è stato formalmente adottato con delibera del CdA della SOCIETA'.

A seguito di tale adozione formale, il Modello diviene regola imperativa per la SOCIETA', e quindi, nello specifico, dei Destinatari del Modello stesso.

#### *3.5.2. Adozione e funzione del Codice Etico*

Contestualmente all'adozione del Modello aggiornato, la SOCIETA' ha anche formalmente adottato il Codice Etico aggiornato, che nel costituire parte integrante del presente Modello, sintetizza i principi di legalità e, più in generale, di correttezza ai quali si uniforma nello svolgimento di tutte le sue attività e nelle sue relazioni (interne ed esterne).

La SOCIETA' si è sempre prefissa di improntare la propria attività al più rigoroso rispetto, non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi etici coerenti alla sua natura istituzionale ed ai suoi scopi statutari, nonché dei principi di deontologia professionale. Perciò, indipendentemente da quanto è prescritto dal Decreto, il Codice Etico ha la funzione di compendiare la "carta dei valori" e di indicare i canoni di comportamento strumentali alla loro attuazione, costituendo il criterio di orientamento dell'attività quotidiana per tutti coloro che operano nell'interesse della SOCIETA'.

I dettami del Codice Etico contribuiscono altresì a prevenire i reati e perciò, per quanto di ragione, sono qui intesi come un complemento dei protocolli e delle procedure aziendali e, come tali, applicati ai Destinatari del Modello. Perciò nei confronti di questi ultimi, anche l'inosservanza dei canoni di comportamento del Codice Etico sarà sanzionabile secondo le previsioni del Sistema Disciplinare (di cui al par. 3) di volta in volta a loro applicabili.

I principi su cui si basa il Codice Etico, con particolare riferimento a quanto attiene al Modello, sono:

- legalità;
- correttezza;
- conflitto di interessi;
- riservatezza e informazioni privilegiate;
- trasparenza e completezza dell'informazione;
- tutela della proprietà intellettuale;
- trasparenza delle scritture contabili e rispetto delle procedure;
- contrasto ai fenomeni di riciclaggio ricettazione antiriciclaggio;
- tutela della persona, della salute e della sicurezza;
- la tutela dell'ambiente;

- prevenzione della corruzione;
- la cultura del controllo interno per la gestione dei rischi;
- divieto di discriminazione e promozione della diversità;
- tutela della riservatezza;
- contrasto allo sfruttamento;

### *3.6. La diffusione del Modello*

La formazione del personale, gestita dalla Società in cooperazione con l'OdV, intende far conoscere in maniera adeguata il Modello adottato dalla Società e di sostenere efficacemente tutti coloro che sono coinvolti nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili.

Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

A tale riguardo periodicamente sarà predisposto, con la collaborazione dell'OdV, un piano di formazione che tenga in considerazione:

- i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo;
- i contenuti pertinenti in relazione ai destinatari, anche attraverso l'ausilio di case studies;
- gli strumenti di erogazione (lezioni in presenza o a distanza, questionari di verifica ecc.);
- specifiche esigenze emerse in relazione a specifiche operatività aziendali.

Dovranno essere in particolare previsti specifici interventi di formazione per le persone che lavorano nelle aree in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti, con la partecipazione del management interessato e dell'Organismo di Vigilanza.

La formazione predisposta per i Dipendenti deve avere frequenza obbligatoria, e l'OdV della Società supervisiona potendo integrare integrato l'attività realizzata.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata secondo il sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere verifiche periodiche sul livello di conoscenza, da parte dei Dipendenti, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative..

Per i soggetti "terzi", al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

Ove necessario, ai medesimi potranno essere altresì fornite apposite informative sulle politiche e procedure adottate dal Gruppo sulla base del presente Modello.

La copia integrale del Modello sarà inoltre consegnata a ciascun Destinatario previa semplice richiesta.

Il Destinatari possono sempre richiedere informazioni e/o indicazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV) in merito al Modello.

### *3.7. Aggiornamento/Revisione del Modello*

Le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo della Società. La commissione dei reati presupposto impone all'organo amministrativo una specifica valutazione in ordine alla necessità di un aggiornamento/modifica del MOGC adottato.

È peraltro riconosciuta all'organo amministrativo la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale.

In entrambe le ipotesi, le suddette modifiche dovranno essere preventivamente sottoposte all'Organismo di Vigilanza.

---

## **4. IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL MODELLO**

---

### *4.1. Considerazioni generali*

Sicurezza e Ambiente, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, ha definito un sistema di sanzioni che saranno applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite.

La definizione di misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello rende efficiente l'azione svolta dall'Organismo di Vigilanza ed ha come obbiettivo quello di garantire l'effettività del Modello stesso (art. 6, 1° comma lett. e) del D. Lgs. 231/2001.

L'esistenza di uno specifico "Sistema Disciplinare" costituisce un requisito essenziale del Modello, ai fini della esenzione di responsabilità della SOCIETA' ed è perciò rivolto a tutti i suoi Destinatari.

Poiché il Modello ed il Codice Etico introducono regole di condotta (e di comportamento) cogenti per ogni Destinatario, le rispettive infrazioni verranno sanzionate, ove in concreto accertate, a prescindere dall'effettiva realizzazione di un fatto-reato ovvero dalla punibilità dello stesso, nonché dalla causazione di qualsiasi danno (patrimoniale e non) alla SOCIETA'.

In particolare l'applicazione del sistema disciplinare per le finalità di cui al Decreto prescinde dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, così come dell'esercizio e/o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente esperita dalla SOCIETA'.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

1. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;

2. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
3. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
4. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
5. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico della SOCIETA' di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto;
6. infrazione del modello e/o del Codice Etico con riferimento alla violazione del divieto di atti di ritorsione o comportamenti discriminatori (cd. anti-retaliation), diretti o indiretti, nei confronti del soggetto autore di segnalazioni di comportamenti illeciti o di violazione del Modello;
7. infrazione del Modello e/o del Codice Etico con riferimento all'inosservanza di prescrizioni operative tese a garantire la riservatezza delle segnalazioni;
8. violazione delle regole e di tutti i principi contenuta nel "Protocollo Whistleblowing" e posti a tutela della riservatezza del segnalante ed a garanzia del rispetto del divieto di ritorsione nei confronti di tutti i soggetti individuati dal suindicato protocollo e più in generale dal d.lgs. 24/23.
9. infrazioni del Modello o del Codice Etico con riferimento alla segnalazione di illeciti o di inosservanza del modello risultate infondate ed effettuate con dolo o colpa grave;
10. ripetuta mancata partecipazione, non adeguatamente motivata, alla formazione relativa al Modello 231 e al Codice Etico
11. mancata collaborazione, quando richiesta, con l'Organismo di Vigilanza;

A tali categorie di illeciti/infrazioni cd. disciplinari, saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi seguenti, in funzione della natura del rapporto in modo proporzionale a:

- a) gravità della violazione/infrazione e/o del fatto commesso;
- b) natura e intensità dell'elemento soggettivo;
- c) eventuale recidiva ovvero, comunque, esistenza di episodi pregressi;
- d) ruolo aziendale, mansioni e qualifica dell'autore;
- e) grado di fiducia correlato alle funzioni assegnate all'autore; ogni altra circostanza concreta ritenuta rilevante.

In ogni caso, devono qui intendersi richiamate integralmente le norme sostanziali e di procedura applicativa contenute nel C.C.N.L. applicato nei confronti di coloro che intrattengono con la SOCIETA' un rapporto di lavoro subordinato (a prescindere dalla durata) onde mutuare il relativo

sistema disciplinare, anche per sanzionare le infrazioni nelle quali essi dovessero incorrere per le violazioni ai protocolli prevenzionali contenuti nel presente Modello .

La SOCIETA' si adopera allo scopo di ottemperare scrupolosamente alle diverse prescrizioni imposte in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

Per tali ragioni, per quanto concerne il Datore di Lavoro, gli eventuali Dirigenti, ed i Preposti nei loro confronti potranno essere applicate sanzioni per le finalità di cui al Decreto, a prescindere dalla rilevanza (anche penale) delle condotte attive o omissive da essi poste in essere, quali ad esempio, per:

- la mancata valutazione e/o documentazione dei rischi lavorativi per la sicurezza e la salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro e la programmazione delle misure di prevenzione conseguenti;
- la mancata adozione e/o la mancata efficace attuazione di un assetto organizzativo aziendale adeguato a garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge è relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, eventuali agenti chimici, fisici biologici;
- la mancata organizzazione delle misure di emergenza, pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la mancata organizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria;
- il mancato esercizio dell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure delle strutture di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- la mancata acquisizione documenti certificazioni obbligatorie di legge;
- la mancata periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la mancata messa a disposizione e/o integrazione, ove necessario, della provviste finanziarie necessarie per i vari adempimenti di legge in materia antinfortunistica e prevenzionale;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza posto a tutela del segnalante.

#### ***4.2. Sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (non dirigenti)***

Nei confronti dei dipendenti (non dirigenti) - essendo disponibile a priori un sistema disciplinare coesistente alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei Lavoratori"), il sistema disciplinare previsto e richiesto dall'art. 7, comma 4°, lett. b), del Decreto, ricalca tale modello preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni; di tal che, in ragione dell'essere (i lavoratori subordinati della SOCIETA') Destinatari del presente Modello e del Codice Etico, essi saranno soggetti, anche per le violazioni di tali documenti (e dei documenti aziendali collegati), al sistema sanzionatorio esistente sulla scorta del C.C.N.L. pro tempore vigente ed applicato.

Dato che il Modello ed il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (ex art. 2104 Cod. Civ.), il mancato rispetto degli stessi costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (ex art. 2106 Cod. Civ.), oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati alla SOCIETA'.

Le sanzioni astrattamente irrogabili sono le seguenti:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione globale (stipendio base e contingenza);
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
- e) licenziamento.

Relativamente alle infrazioni descritti dai nn. 4 a 8 del paragrafo 5.1, in considerazione della loro gravità, le sanzioni astrattamente irrogabili sono quelle di cui alle lettere b, c, d, e.

L'OdV potrà (e dovrà) informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### ***4.3. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti***

Nei confronti dei dirigenti (compresi in particolare quelli apicali), pur non essendo disponibile a priori un sistema disciplinare *ad hoc*, la SOCIETA' - in ossequio alla recentemente riconosciuta applicabilità dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori" ha ritenuto di estendere il modello sanzionatorio sopra previsto per gli altri dipendenti, con i marginali adattamenti determinati dalla particolarità del rapporto dirigenziale.

Così - ferma l'eventuale azione risarcitoria - le sanzioni applicabili ai dirigenti della SOCIETA', in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate, nelle seguenti:

- f) rimprovero verbale;
- g) ammonizione scritta;
- h) multa non superiore a 10 ore di retribuzione;
- i) sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a 15 giorni;
- j) licenziamento.

Relativamente alle infrazioni descritti dal n. 4 a 8 del paragrafo 4.1, in considerazione della loro gravità, le sanzioni astrattamente irrogabili sono quelle di cui alle lettere g, h, i, j.

Per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni sopra indicate troveranno applicazione il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori", nel rispetto dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni in generale sopra previsto.

L'OdV potrà (e dovrà) informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### ***4.4. Misure/rimedi nei confronti degli Amministratori***

In ossequio all'art. 6-2° comma lett. e) del Decreto - a parte l'eventuale esercizio (sempre esperibile) dell'azione di responsabilità risarcitoria - le misure (con espressa finalità sanzionatoria) nei confronti degli Amministratori della SOCIETA', in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate nelle seguenti:

- l) censura/richiamo formale;
- m) misura pecuniaria, da un minimo pari al 10% ad un massimo pari al 50% dell'emolumento riconosciuto su base annuale, ove percepito, ovvero da un minimo di 5 ad un massimo di 20

volte la somma pari al gettone di presenza previsto, da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale della SOCIETA';

- n) revoca di deleghe operative, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- o) revoca dalla carica.

Relativamente alle infrazioni descritti dai nn. da 4 a 8 del paragrafo 4.1, in considerazione della loro gravità, le sanzioni astrattamente irrogabili sono quelle di cui alle lettere m, n, o.

Con la formale adozione del Modello da parte dell'Assemblea dei Soci, l'Amministratore della SOCIETA' ha preso definitivo atto e piena contezza anche del sistema sanzionatorio di cui sono destinatari ai fini del Decreto; tuttavia, la SOCIETA' potrà rinnovare la diffusione dei contenuti del presente paragrafo, con modalità che ne garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità da parte di ognuno ed applicherà le misure nel rispetto del principio del contraddittorio con il trasgressore, nel rispetto dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni in generale sopra previsto.

La competenza ad applicare le misure nei confronti dell'Amministratore della SOCIETA' spetta:

- per la “censura”, la “misura pecuniaria” e la “revoca delle deleghe” all'Assemblea dei Soci;
- per la “revoca” all'Assemblea dei Soci;

In entrambi i casi, qualora sia ravvisata la non manifesta infondatezza dell'addebito, l'Organo competente provvederà ad assegnare all'Amministratore un congruo termine a difesa, all'esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata.

La misura della “revoca dalla carica”, sarà comunque applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 Cod. Civ.

#### ***4.5. Misure nei confronti dei lavoratori somministrati/interinali/distaccati***

Come è stato chiarito (supra, par. 2.3), si ritiene prudenzialmente opportuno far rientrare nel novero dei Destinatari del Modello e del Codice Etico anche il personale che, pur se legato da rapporto di lavoro subordinato con soggetti terzi, risulta stabilmente inserito nell'organizzazione e presta attività lavorativa sotto la direzione e il controllo della SOCIETA'.

Tra detti soggetti rientrano i lavoratori “somministrati” (cfr. artt. 30 e seguenti D.Lgs. n. 81/2015) e quelli “distaccati” (cfr. art. 30 D.Lgs. n. 276/2003).

Non essendo possibile estendere neppure a costoro – in relazione ai quali il potere disciplinare rimane in capo al datore di lavoro originario – il sistema sanzionatorio previsto per i lavoratori dipendenti in senso proprio, risulta necessario introdurre un sistema di misure adottabili in caso di violazioni al Modello e/o al Codice Etico che, pur rispettando i principi generali individuati nei paragrafi precedenti, non contrasti con le caratteristiche proprie di tali lavoratori.

Pertanto – a parte l'azione di responsabilità risarcitoria – la SOCIETA', potrà stipulare specifici accordi con l'agenzia di somministrazione e con il datore di lavoro distaccante in cui si prevedrà espressamente, l'attivazione dell'esercizio del loro potere disciplinare nei confronti del lavoratore somministrato o distaccato, a fronte del mancato rispetto delle previsioni di cui al Modello e al Codice Etico (nonché di quelle contenute nei documenti aziendali correlati) ed a semplice richiesta della SOCIETA'.

L'iter disciplinare e le sanzioni irrogabili saranno quelli previsti nella fonte collettiva applicata dal datore di lavoro originario.

In ogni caso, all'atto del suo inserimento presso la SOCIETA',

- l'agenzia somministrante o il distaccante dovranno informare il lavoratore dell'esistenza del Modello e del Codice Etico;
- il lavoratore riceverà copia del Modello e del Codice Etico (o sarà messo in condizione di conoscere detti documenti con modalità alternative, ma parimenti efficaci) e sottoscriverà quindi apposita dichiarazione dando atto dell'intervenuta presa visione di detti documenti nonché, comunque, dell'integrale conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti, con conseguente impegno ad osservarli nello svolgimento della propria attività.

#### ***4.6. Misure nei confronti del Collegio Sindacale***

In ossequio all'art. 6, II comma, lett. e), del Decreto - a parte l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità risarcitoria - le misure eventualmente applicabili ai Componenti del Collegio Sindacale, secondo i criteri di cui ai precedenti paragrafi, sono individuate in:

- p) censura/richiamo formale;
- q) revoca della carica.

Alla notizia di qualsiasi violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento contenute nel Modello e nel Codice Etico (ovvero nei documenti aziendali correlati) da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'OdV, ove ne abbia per primo o esclusivamente contezza, deve tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo.

La competenza ad irrogare le sanzioni nei confronti dei sindaci spetta all'Assemblea dei Soci, nel rispetto del contraddittorio, nonché dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni, come sopra previsto.

La SOCIETA' provvede a dare adeguata divulgazione del presente sistema sanzionatorio per i Sindaci, con modalità che ne garantiscano la conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi.

#### ***4.7. Misure nei confronti di terzi destinatari***

Per la violazione del codice etico e delle disposizioni del MOG loro riferibili da parte di terzi destinatari si applicano le sanzioni:

- r) la diffida al puntuale rispetto del codice etico pena la sospensione del rapporto negoziale o la sua risoluzione, o l'applicazione di penali se previste nel contratto;
- s) l'applicazione di penali se previste nel contratto;
- t) la risoluzione immediata del rapporto negoziale;

Relativamente alle infrazioni descritti ai nn. da 4 a 8 del paragrafo 4.1, in considerazione della loro gravità, le sanzioni astrattamente irrogabili sono quelle di cui alle lettere s, t.

#### ***4.8. Presupposti, misure/sanzioni ai sensi dell'art. 6 co. II bis, lett. d), del D. Lgs. 231/01***

Come anticipato la legge n. 179/2017 ha modificato l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, inserendo il nuovo comma 2-bis. Il comma 2-bis alla lettera d) stabilisce che il modello deve

prevedere: “*nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate*”.

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1937/19 del 23 ottobre 19 fornisce, inoltre, una utile indicazione per comprendere i futuri sviluppi della normativa interna in tema di Whistleblowing. La direttiva ha trovato attuazione con il D.Lgs. n. 24/2023.

Il presente modello, che con il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (ex art. 2104 Cod. Civ.) ed il cui mancato rispetto integra inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (ex art. 2106 Cod. Civ.), stabilisce espressamente che:

- 1) è vietato, e costituisce motivo di sanzione disciplinare, qualsivoglia atto di ritorsione e/o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti di chi segnala, sia all'interno del contesto lavorativo che all'esterno dello stesso, potenziali o effettive commissioni di illeciti o di inosservanza del modello, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, anche se risultante infondata o non rilevante. Nell'ambito degli atti ritorsivi rientrano a titolo meramente indicativo: sanzioni disciplinari, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento, il mobbing, la revoca del contratto e ogni altra misura avente effetti negativi sulle condizioni o sul rapporto di lavoro del soggetto segnalante;
- 2) costituisce infrazione del Modello e del codice etico e motivo di sanzione disciplinare, l'inosservanza di qualsivoglia prescrizione tesa a garantire la riservatezza del segnalante;
- 3) costituisce infrazione del Modello e del codice etico e motivo di sanzione disciplinare l'inoltro di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Il protocollo Whistleblowing che costituisce parte integrante del presente modello organizzativo ha ad oggetto le sole ipotesi di segnalazione interna, così come individuate nel decreto legislativo n. 24/23.

In ogni caso Sono comunque vietati gli atti ritorsivi o discriminatori di cui al suindicato p. 1 nei confronti del segnalante qualora sia stato successivamente identificato

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti si rinvia integralmente a quanto previsto al paragrafo 4.2. Relativamente alle sanzioni nei confronti dei dirigenti si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 4.3. Per le sanzioni agli amministratori si rinvia al paragrafo 4.4. Per le misure nei confronti del Collegio sindacale si rinvia al par. 4.6, che deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle misure nei confronti dell'O.d.V..

La descrizione della procedura di segnalazione, e di gestione della stessa, inclusi i meccanismi posti a tutela del segnalante, sono analizzati più in dettaglio nel protocollo Whistleblowing.

---

## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) DELLA SOCIETA'

---

### 5.1. Caratteristiche, funzioni e poteri dell'OdV

Secondo l'art. 6, comma 1, lett. b) del d. Lgs. N. 231/2001 “il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è ... affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Tale compito è pertanto un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno.

Le Linee Guida di Confindustria sollecitano la previsione di un Organismo di Vigilanza (di seguito indicato anche solo come OdV) che abbia una composizione diversa dall'Organo Amministrativo e che sia caratterizzato da:

- autonomia ed indipendenza gerarchica
- onorabilità
- professionalità
- effettivo potere di verifica e controllo
- continuità d'azione

La SOCIETA' ha ora istituito un OdV a composizione collegiale, con la presenza di un componente interno.

La durata della carica ed il compenso dell'OdV, così come il *budget* di spesa assegnato, sono determinati e definiti con atto a parte assunto dall'Amministratore Unico.

Costituiscono cause di ineleggibilità a membro dell'OdV:

- l'interdizione, l'assoggettamento all'amministrazione di sostegno o al fallimento;
- il difetto dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinques* del D.Lgs. n. 58/1998;
- la condanna (anche non passata in giudicato) ovvero *ex art. 444 Cod.Proc.Pen.* (cd. “patteggiamento”) per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- condanna (anche non passata in giudicato) ovvero *ex art. 444 Cod.Proc.Pen.* (cd. “patteggiamento”) a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi o una professione;
- la sussistenza di un conflitto di interessi o altre ragioni di incompatibilità.

La nomina viene meno:

- automaticamente, per morte, o grave infermità comportante l'incapacità di attendere ai propri incombeni per un periodo superiore a sei mesi;
- per “rinuncia/dimissioni”, da rassegnarsi con un preavviso minimo di 30 giorni;
- per “revoca” *ad nutum* e con preavviso (non superiore a 30 giorni); oppure con effetto immediato per condotta gravemente non conforme ai compiti e/o doveri che dalla qualifica di membro dell'OdV oppure, ancora, per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

In tutti i casi di cessazione dell'incarico, l'Amministratore Unico provvederà tempestivamente alla nuova designazione entro la data della successiva adunanza dell'OdV.

Per il migliore espletamento dei propri compiti, all'OdV dovrà inoltre essere assegnato un *budget annuale* di spesa, di cui può eventualmente e liberamente disporre, salvo obbligo di rendiconto. Il *budget* può essere integrato in seguito a motivata richiesta da parte dell'OdV.

#### 5.1.1. *Autonomia, indipendenza e professionalità*

I Componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra coloro che possono ragionevolmente garantire il rispetto, in particolare, dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità. Ai requisiti in commento è infatti riconosciuta particolare importanza dalla SOCIETA' e ne viene assicurato il rispetto mediante:

- la fissazione di una linea di riporto diretto dell'OdV all'Organo Amministrativo della SOCIETA';
- il conferimento di poteri di autoregolamentazione della propria attività, fermo, per quanto di ragione, il controllo *ex post* da parte della SOCIETA';
- l'attribuzione di autonomi poteri di spesa, attraverso l'assegnazione di un *budget* annuale;
- la scelta del Componente viene operata dalla SOCIETA' in modo da favorire la competenze giuridica con riferimento alle materie rilevanti ai fini del Decreto e previa verifica del profilo professionale, anche attraverso la disamina dei *curricula* dei candidati.

Particolare importanza assume il requisito dell'autonomia e indipendenza.

L'autonomia e l'indipendenza vanno intese in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo e che abbia possibilità di accedere di propria iniziativa alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

In particolare, tale requisito è assicurato dall'obbligo, in capo all'organo amministrativo, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, eventuali trasferte, etc.).

L'indipendenza presuppone inoltre che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- (a) non devono rivestire o aver rivestito il ruolo di amministratore;
- (b) non devono risultare titolari, anche indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- (c) se esterni alla Società, non devono intrattenere - direttamente o indirettamente - con la Società, né con società da essa controllate o ad essa collegate relazioni economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- (d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi;

Diversamente, il requisito della professionalità, ai fini di svolgere il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza, si ritiene soddisfatto in presenza di un CV, della maggioranza dei membri, caratterizzato dalla partecipazione a lezioni/docenze/corsi di studio, master (etc.) in ambito 231.

#### 5.1.2. *Continuità d'azione*

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Adeguate informative sul possesso dei requisiti sopra indicati sarà fornita all'Amministratore Unico al momento della nomina dei componenti dell'OdV, insieme con il *curriculum vitae* degli interessati.

#### 5.1.3. *Funzioni e compiti*

All'OdV è affidato il compito di vigilare continuativamente sulla concreta attuazione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello anche in relazione all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati nonché sull'osservanza dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza valuta periodicamente anche l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni (dell'ente e/o normative).

All'OdV risultano quindi affidate le seguenti, principali attività:

- vigilare sull'effettività/osservanza del Modello: ossia verificare che i comportamenti posti in essere all'interno della SOCIETA' siano conformi ai contenuti del Modello e al Codice Etico;
- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi di condotte suscettibili sotto le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto;
- proporre gli aggiornamenti al Modello, al fine di adeguarne il contenuto alle eventuali modifiche della struttura aziendale, dei processi operativi della SOCIETA', nonché alle novità legislative etc.;
- raccogliere informazioni e condurre indagini in merito alle (anche soltanto possibili) violazioni del Modello, sia a fronte di eventuali segnalazioni esterne, sia come conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'OdV;
- gestire il processo di analisi e valutazione delle segnalazioni di illecito o di inosservanza del MOG, comunicandone i risultati agli organi a ciò deputati;
- vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante, segnalando agli organismi competenti le eventuali sue violazioni;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- concorrere a definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire ai

medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

Più nel dettaglio, all'OdV è pertanto richiesto di:

- verificare periodicamente i processi aziendali e quindi le aree a rischio reato e l'adeguatezza dei sistemi di controllo; a tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte degli Organi della SOCIETA' e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la SOCIETA' al rischio di reato; tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto ed essere appropriatamente registrate ed archiviate;
- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello e, in particolare,:
  - che il Codice Etico sia conosciuto, applicato e rispettato;
  - che i protocolli operativi e prevenzionali di cui alle Parte Speciali del Modello, e le relative procedure attuative siano conosciute ed osservate;
  - che siano adottate tutte le misure atte a tutelare la riservatezza della procedura di segnalazione di illeciti, anche attraverso l'adozione di un canale di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza del segnalante;
- coordinarsi con le aree operative della SOCIETA' per lo svolgimento dei compiti di cui sopra e:
  - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato; in particolare, le aree operative dovranno comunicare per iscritto nuove attività svolte nei propri ambiti dalla SOCIETA' non già a conoscenza dell'OdV;
  - per tenere sotto controllo l'evolvere delle attività e dell'organizzazione della SOCIETA', al fine di realizzare un costante monitoraggio;
  - per meglio assicurare l'attuazione del Modello, attivarsi affinché le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente; detta attività di coordinamento potrà essere eventualmente svolta dall'OdV, su base periodica, attraverso apposite riunioni con i Responsabili delle aree interessate;
- analizzare l'attività aziendale in vista dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio ex D. Lgs. 231/2001;
- indicare nella relazione annuale di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società;

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere oggetto dell'attività di *reporting*;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere eventuali iniziative per la formazione inerente il Modello e le relative verifiche;
- per quanto di ragione ed in base a quanto sopra previsto *sub* par. 2.6, adeguare alla eventuale implementazione delle fattispecie di reato i contenuti del Modello, in uno con l'adeguamento dei protocolli operativi e prevenzionali di riferimento;
- promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare, ovvero l'applicazione degli appositi rimedi contrattuali, da parte dell'organo/funzione della SOCIETA' di volta in volta istituzionalmente competente, siccome sopra specificato (si veda *supra*, par. 3), sottoponendo a quest'ultimo l'eventuale notizia di infrazioni del Modello e/o del Codice Etico comunque appresa nell'esercizio e/o a causa delle proprie funzioni.

#### 5.1.4. Poteri dell'OdV

Per lo svolgimento delle sue funzioni ed incombenze, l'OdV:

- dispone di ampia autonomia organizzativa, gestionale ed ispettiva;
- viene dotato di un proprio budget di spesa, con obbligo di rendiconto delle spese sostenute, di cui si può avvalere per creare uno specifico staff interno all'OdV, ovvero per nominare propri consulenti e/o ausiliari esterni che, sotto la responsabilità dell'OdV stesso, lo supportino nelle proprie attività;
- può condurre indagini volte all'accertamento di fatti rilevanti per il compimento dei propri doveri e, in tale ambito:
  - richiede ed ottiene informazioni da tutti i Destinatari del Modello e da tutte le funzioni aziendali, rivolgendosi direttamente alle persone fisiche interessate e senza necessità di fare riferimento a livelli gerarchici superiori alle persone con cui entra in contatto;
  - ha libero e incondizionato accesso a tutti i documenti della SOCIETA', salvo l'ovvia osservanza dell'implicito e rigoroso dovere di riservatezza e di tutte le normative di volta in volta applicabili, ad esempio in materia di privacy e segreto aziendale.
- può disporre l'effettuazione di "interviste mirate" o "a campione" per accertare la conoscenza - in capo ai Destinatari del Modello - dei protocolli prevenzionali e delle relative procedure, nonché delle problematiche connesse alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto;
- nella conduzione di qualsiasi verifica, si può discrezionalmente avvalere del supporto di altre funzioni aziendali che, di volta in volta, siano ritenute a tal fine utili o necessarie.

Gli incontri con gli Organi e/o i soggetti con cui l'OdV si relaziona devono essere verbalizzati e devono recare la sottoscrizione dell'OdV e dei soggetti che hanno preso parte all' adunanza; gli originali dei verbali devono essere custoditi dall'OdV.

### 5.1.5. Regole di funzionamento dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza può disciplinare con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno bimestralmente;
- le sedute si possono tenere in presenza o da remoto;
- l'Assemblea dei Soci, l'organo amministrativo e l'organo di controllo possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento; l'OdV a sua volta ha la facoltà di richiedere attraverso le funzioni o i soggetti competenti la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente all'Amministratore Unico;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

### 5.2. Flussi informativi e altre forme di condivisione notizie

Ai fini della sua efficace attuazione, il Decreto richiede, tra il resto, la regolamentazione di flussi informativi e, in particolare, che siano previsti "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli" (art. 6 Decreto).

#### 5.2.1. Flussi informativi verso l'OdV

Dovranno essere obbligatoriamente oggetto di specifiche comunicazioni all'OdV:

|   |                 |
|---|-----------------|
| gli atti notificati alla SOCIETA' dall'Autorità Giudiziaria penale relativi all'accertamento di uno o più reati tra quelli previsti nel Decreto   | Tempestivamente |
| ogni variazione dell'organigramma/funzionigramma/deleghe della SOCIETA' relativo alle modifiche delle posizioni apicali e nella ripartizione dei compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro                              | Tempestivamente |
| ogni eventuale variazione della composizione degli Organi societari   | Tempestivamente |
| le deliberazioni assunte dalla SOCIETA' inerenti le richieste di finanziamenti e/o contributi, erogati dallo Stato e da ogni altro ente pubblico, anche comunitario   | Tempestivamente |
| gli accessi ed eventuali verbali di accertamento elevati a carico della SOCIETA' da qualsiasi Autorità di controllo per violazioni in materia : tributaria, previdenziale/contributiva, ambientale, salute e sicurezza sul lavoro | Tempestivamente |
| incidenti ambientali  | immediatamente  |
| gli esiti di ogni procedimento disciplinare instaurato nei  | Tempestivamente |

|  |  |
|--|--|
| confronti dei dipendenti della SOCIETA' per qualsiasi violazione di carattere disciplinare e/o del Modello e del Codice Etico  |  |
| la richiesta di nuove e strategiche autorizzazioni alla p.a.   | Tempestivamente  |
| l'acquisto o cessione di beni con parti correlate  | Tempestivamente  |
| report omaggi/sponsorizzazioni di valore non modico  | Annuale  |
| ogni tipo di incidente sul lavoro  | Immediatamente   |
| report interni e/o degli enti di certificazione  | Tempestivamente  |
| eventuali segnalazioni di comportamenti non in linea con i principi del modello e codice etico   | Immediatamente rispetto al momento in cui se ne è avuta conoscenza |
| bilancio e revisioni organi di controllo   | <u>Ogni anno</u>   |
| -resoconto del collegio sindacale in merito al rispetto degli obblighi di natura tributaria da parte della società   | Ogni anno  |
| -segnalazione da parte del collegio sindacale di situazioni di criticità rispetto agli obblighi di natura tributaria o di irregolarità nella gestione contabile        | Tempestivamente  |
| -eventuale sospetti operazioni societarie o su capitale irregolari   | Tempestivamente  |
| Ogni aggiornamento del DVR   | Periodicamente   |
| Segnalazioni criticità da parte dei lavoratori   | Immediatamente   |
| Certificazioni di conformità CE di attrezzature, macchine, impianti o documentazione alternativa attestante la conformità normativa;                                   | All'acquisto di ogni nuova macchina/impianto                       |
| piano di formazione/informazione dei lavoratori ivi compresi quelli con diritto a formazione specifica (dirigenti, preposti, addetti emergenze e primo soccorso etc.); | Annuale  |
| Report attività di formazione erogata ed agli esiti della verifica dell'efficacia  | Annuale  |
| Piano emergenza, evacuazione<br>Verifiche manutenzione sistemi antiincendio  | Annuale  |
| Casi di malattie professionali   | Occasionale  |

Ulteriori flussi informativi sono previsti nelle singole parti speciali.

L'OdV può adottare canali informativi a sé dedicati (linee telefoniche, mail boxes etc.), allo scopo di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni.

Ogni informazione/segnalazione ricevuta sarà conservata dall'OdV in un apposito archivio riservato (informatico e/o cartaceo).

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità e secondo le procedure previste nell'apposita sezione.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione garantendone la riservatezza o anonimato, e/o il responsabile della presunta violazione, motivando la ragione dell'eventuale decisione di non promuovere l'azione disciplinare.

L'OdV contrasterà qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della SOCIETA' o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

#### *5.2.2. Flussi dall'OdV verso la Società: attività di reporting.*

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono assegnate all'OdV della Società due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Unico, qualora l'OdV ritenga che una criticità - anche potenziale - debba essere senza indugio comunicata all'organo amministrativo;
- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Amministratore Unico.

Il report periodico deve contenere:

- (a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
- (b) la programmazione delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con gli organi, cui l'OdV riferisce, devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

Qualora l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni di verifica e vigilanza sull'osservanza del Modello e, in particolare, della conoscenza e del rispetto dei protocolli operativi e delle connesse procedure aziendali dovesse constatare violazioni o altre situazioni di non conformità, dovrà tempestivamente inoltrare una segnalazione sotto forma di relazione al Responsabile dell'area ove si è verificata l'incongruità o la violazione nonché all'Organo Amministrativo della SOCIETA', anche tramite la summenzionata relazione annuale, ed ancora ove ritenuto necessario al collegio sindacale.

Rimane fermo il dovere dell'OdV di informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale ed ogni altro Organo della SOCIETA' statutariamente previsto, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV per richiedere informazioni in merito al Modello e alla attività svolta dall'Organismo.



**Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato  
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

**ALLEGATO 1**

**INDIVIDUAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI REATI  
PREVISTI DAL D.LGS. n. 231/2001**

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| <b>I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. n. 231/2001</b> .....   | 5  |
| 1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 Decreto).....   | 5  |
| a. Malversazione ai danni dello Stato .....  | 9  |
| b. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche/indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato .....   | 10 |
| c. Truffa .....  | 10 |
| d. Frode informatica .....   | 11 |
| e. Frode nelle pubbliche forniture .....   | 12 |
| La fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto ad opera dell'art. 5 d. lgs. 75 del 14 luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.....    | 12 |
| f. Frode comunitaria in ambito agricolo .....  | 12 |
| g. Peculato e Peculato mediante profitto dell'errore altrui .....  | 13 |
| Le fattispecie sono state inserite tra i reati presupposto ad opera dell'art. 5 d. lgs. 75 del 14 luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale..... | 13 |
| h. Concussione .....   | 13 |
| i. Induzione indebita a dare o promettere utilità .....  | 13 |
| l. Corruzione .....  | 14 |
| m. Abuso d'ufficio.....  | 16 |
| La fattispecie è stata aggiunta tra i reati presupposto ad opera dell'art. 5 d. lgs. 75 del 14 luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.....    | 16 |
| n. Traffico di influenze illecite .....  | 17 |
| 2. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis Decreto) .....   | 17 |
| a. Reati che portano all'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software... ..   | 18 |
| <b>b. Reati derivanti dalla detenzione e/o diffusione di codici e/o di programmi atti al danneggiamento informatico</b> ... ..   | 21 |
| c. Falsificazione di un documento informatico - frode in servizi di certificazione informatica .....   | 21 |
| 3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art.24-ter Decreto) .....  | 22 |
| a. Reati di associazione e sequestro di persona a scopo di estorsione .....  | 23 |
| b. Altre fattispecie di criminalità organizzata .....  | 25 |
| 4. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis Decreto) .....  | 25 |
| a. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati.....   | 26 |
| 5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-bis.1. Decreto).....   | 28 |
| a. Turbata libertà dell'industria e del commercio .....  | 29 |
| b. Frode nell'esercizio del commercio .....  | 29 |
| c. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine .....   | 30 |
| d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci .....   | 30 |
| e. Fabbricazione/commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.....   | 30 |
| f. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari .....  | 31 |
| g. Illecita concorrenza con minaccia o violenza .....  | 31 |
| h. Frodi contro le industrie nazionali.....  | 32 |

|  |    |
|--|----|
| 6. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (art. 25-ter Decreto) .....   | 32 |
| a. Art. 2621 Cod. Civ. “False comunicazioni sociali” .....   | 35 |
| b. Art. 2621 bis Cod. Civ. “Fatti di lieve entità” .....   | 35 |
| c. Art. 2622 Cod. Civ. “False comunicazioni sociali delle società quotate” .....   | 36 |
| d. Art. 2625 co. II Cod. Civ. ....   | 37 |
| e. Art. 2626 Cod. Civ. “Indebita restituzione dei conferimenti” .....  | 37 |
| f. Art. 2627 Cod. Civ. “Illegale ripartizione di utili e riserve” .....  | 37 |
| g. Art. 2628 Cod. Civ. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante” .....   | 38 |
| h. Art. 2629 Cod. Civ. “Operazioni in pregiudizio dei creditori” .....   | 38 |
| i. Art. 2629-bis Cod. Civ. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi” .....   | 38 |
| j. Art. 2632 Cod. Civ. “Formazione fittizia del capitale” .....  | 38 |
| k. Art. 2633 Cod. Civ. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori” .....   | 38 |
| l. Art. 2635 Cod. Civ. “Corruzione tra privati” e Art. 2635-bis Cod. Civ. “Istigazione alla corruzione tra privati” ..   | 38 |
| m. Art. 2636 Cod. Civ. “Illecita influenza sull’assemblea” .....   | 39 |
| n. Art. 2637 Cod. Civ. “Aggiotaggio” .....   | 39 |
| o. Art. 2638 Cod. Civ. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” .....   | 40 |
| 7. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO E<br>CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25- <i>quater</i> e 25- <i>quinquies</i> Decreto) .....   | 42 |
| a. Reati commessi con finalità di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico .....   | 43 |
| b. Reati contro la personalità individuale .....   | 45 |
| 8. REATI CONTRO L’INTEGRITÀ DELLA PERSONA (art. 25- <i>quater</i> .1 Decreto) .....  | 48 |
| a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili .....   | 48 |
| 9. DISPOSIZIONI CONTRO LA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE .....   | 49 |
| a. Le fattispecie dei reati “trans-nazionali” (Legge 16 marzo 2006, n. 146) .....  | 49 |
| b. Reati di associazione .....   | 50 |
| c. Reati di traffico di migranti .....   | 50 |
| 10. ABUSI DI MERCATO (art. 25- <i>sexies</i> Decreto) .....  | 51 |
| a. L’abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading) .....  | 51 |
| b. La manipolazione del mercato .....  | 53 |
| 11. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A<br>TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25- <i>septies</i> Decreto) .....   | 54 |
| a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale .....   | 55 |
| 12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25- <i>octies</i> Decreto) .....  | 56 |
| a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale .....   | 58 |
| Il testo degli artt. 648, 648 bis e ter, 648 ter 1 c.p. è stato recentemente modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195,<br>con le quali in particolare è stato notevolmente ampliato l’ambito di applicazione delle citate disposizioni, oggi riferibili<br>anche a beni provenienti da delitti colposi. ....                                   | 58 |
| 13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....  | 60 |
| (ART. 25-OCTIES 1) .....   | 60 |
| 14. FATTISPECIE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25- <i>novies</i> Decreto) .....   | 62 |
| a. Delitti/messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,<br>e senza averne diritto, di un’opera o di parte di un’opera dell’ingegno protetta .....  | 62 |
| b. Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati .....   | 63 |
| c. Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2 ...  | 64 |
| d. Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da<br>parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul<br>contrassegno .....  | 66 |
| e. Delitto di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso<br>pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso<br>condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale ..... | 66 |
| 15. REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art.25- <i>decies</i> Decreto) .....  | 67 |
| a. Il reato presupposto di cui all’art. 377-bis Cod. Pen. ....   | 67 |
| 16. REATI CONTRO L’AMBIENTE E SPECIE/SITI PROTETTI (art. 25- <i>undecies</i> Decreto) .....  | 68 |
| a. Le nuove fattispecie di reato inserite nel Codice Penale (art. 727-bis e 733-bis) .....   | 71 |
| b. L’estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al Decreto Legislativo 3 aprile<br>2006, n. 152 .....   | 72 |
| c. L’estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 150 del 7 febbraio<br>1992 (Detenzione e commercio di specie animali e vegetali protette) .....   | 75 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| d. | L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) .....  | 76 |
| e. | L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)76 |    |
| f. | Le modifiche introdotte dalla Legge n.68 del 22.05.2015 all'art. 25-undecies del Decreto.....  | 77 |
|    | 17. REATI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEGLI STRANIERI (art.25-duodecies Decreto).....  | 80 |
| a. | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....  | 80 |
|    | 18. REATI CONCERNENTI LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE (ART. 25 Terdecies Decreto). .....   | 81 |
|    | 19. REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 Quaterdecies Decreto).....                                      | 81 |
|    | 20. REATI TRIBUTARI (art. 25 Quinquiesdecies Decreto) .....  | 83 |
|    | 21. CONTRABBAND0 (ART. 25 Sexiesdecies Decreto).....   | 90 |
|    | 22. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-Septdecies Decret0.....  | 94 |
|    | 23. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25- Duodevicies Decreto).....  | 96 |

## I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. n. 231/2001

Di seguito saranno analiticamente descritte e commentate le fattispecie di reato, attualmente previste dal D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito per comodità, il “Decreto”) e inserite quali “**reato presupposto**” ai fini della cd. “**responsabilità da reato**” dell’ente alla data di adozione del presente Modello<sup>1</sup>.

I reati presupposto di cui al d.lgs. 231/01 per i quali, all’esito dell’attività di analisi dei rischi, si è ritenuto non sussistere un rischio apprezzabile di commissione degli stessi sono stati evidenziati in grigio.

\* \* \*

### 1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 Decreto)

Vengono di seguito descritti i reati previsti negli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni dei reati inseriti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice penale “Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”, nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice penale “Dei delitti contro il patrimonio mediante frode”.

Nell’ordinamento italiano la pubblica amministrazione è un insieme di enti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), a volte privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, Società per azioni miste), e di soggetti che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell’interesse della collettività, quindi nell’interesse pubblico, in base al principio della sussidiarietà.

Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali: “coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Sono dunque considerati pubblici ufficiali coloro che:

- formano o concorrono a formare la volontà dell’ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. sindaco, dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d’ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- coloro che sono muniti di poteri autoritativi e della facoltà di procedere all’arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);

---

<sup>1</sup> L’ultima modifica normativa che ha ampliato o modificato la portata applicativa del D. Lgs. n. 231/2001 è costituita dalla legge 93/2023.

- coloro che sono muniti di poteri certificativi, ossia della facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo, collaborando con gli organi giudicanti, rilasciano attestazioni che sono destinate alla prova come i testimoni, i periti, gli interpreti e così via.

Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio tutte le altre persone che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio ossia un'attività di carattere intellettuale caratterizzata, nel suo contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessoria.

La legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322bis c.p.).

Un'importante riforma in materia di corruzione è avvenuta quando, in data 28 novembre 2012, è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 - recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Il legislatore italiano ha operato sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva: da un lato ha stabilito rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa, dall'altro ha introdotto norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo ed afflittivo, le condotte illecite sul terreno della corruzione.

Tra le novità introdotte dalla Legge n. 190/2012, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e riguardanti alcuni degli illeciti penali contemplati nella presente Parte Speciale, si segnala:

a) *in tema di corruzione:*

- la sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione", punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aumenti di pena per il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 5-12 anni); per il delitto di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione propria) la cui pena diviene di 4-8 anni rispetto ai precedenti 2-5.

b) *In tema di concussione:*

- è stato limitato l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia determinato il c.d. "metus publicae

potestatis” (Concussione per costrizione). La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima (12 anni);

- le condotte di induzione invece, sono fatte confluire in una nuova fattispecie denominata “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, disciplinata dall’art. 319-quater c.p. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pubblico servizio ma la punibilità è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

A giugno del 2015 è poi entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190*”.

La normativa, relativamente alle norme richiamate dal D.lgs. n. 231/01 di nostro interesse, ha introdotto:

- *all’art. 1)* modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista nel Codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, per i delitti già richiamati dal Decreto 231 ha aumentato la pena edittale con riguardo agli articoli: 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione” (da uno a sei anni); 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio” (da sei a dieci anni); 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari” al primo comma (da sei a dodici anni) e al secondo comma (da sei a quattordici e da otto a venti anni); 319 quater, primo comma c.p. “Corruzione indebita a dare o promettere utilità” (da sei a dieci anni e sei mesi).
- *All’art. 3)* modifiche all’art. 317 del c.p. in materia di concussione con la reintroduzione della figura dell’incaricato di un pubblico servizio quale soggetto attivo del reato.

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” in vigore dal 31 gennaio 2019.

La legge, nota come la “Spazzacorrotti”, che è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ha inciso anche sul D.lgs. n. 231/01 in particolare:

- ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi il reato, così come riformulato dalla stessa legge, del “Traffico di influenze illecite” inserendolo nell’art. 25 del D.lgs. n. 231/01;
- ha apportato modificazioni all’art. 2635 del c.c. “Corruzione tra privati” abrogando il quinto comma e all’art. 2635-bis del c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati” abrogando il terzo

comma”; gli articoli sono entrambi richiamati nell’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo prevista la procedibilità d’ufficio;

· ha introdotto maggiori sanzioni interdittive previste per i reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’art. 1, comma 9 della Legge n. 3/20019 dispone: “Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
- b) all'articolo 25: 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

In sostanza, la legge “Spazzacorrotti” aumenta - per le Società imputate per reati commessi contro la pubblica amministrazione - la durata delle sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, creando altresì una distinzione fra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti.

Si da altresì conto dell’aggiornamento normativo intervenuto da ultimo con il d.lgs. n. 184/2021 che ha emendato l’art. 640 ter c.p. secondo comma con l’inserimento di un’ulteriore ipotesi di aggravante che ricorre quando il fatto “produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”. Tale aggravante determina l’equiparazione della pena tra la frode informatica e l’indebito utilizzo e la falsificazione di mezzi di pagamento.

**Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”.**

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2.bis *Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898;*

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 c.p..
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 co. 1 let. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a 4 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 let. b.;
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

***a. Malversazione ai danni dello Stato***

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico ovvero dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

**Art. 316-bis Cod. Pen. “Malversazione a danno dello Stato”**

*Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula *contributi, sovvenzioni o finanziamenti*, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento

economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad *opere o attività di pubblico interesse* sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

### ***b. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche/indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato***

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

#### Art. 640-bis Cod. Pen. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

#### Art. 316-ter Cod. Pen. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".*

### ***c. Truffa***

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato ovvero altro Ente pubblico, ed, a seguito della modifica operata dal d. lgs. 75/20, anche dell'Unione Europea.

#### Art. 640 Cod. Pen. "Truffa"

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:*

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea- o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità,
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61 numero 5;
- 3) il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante dall'art. 61 co. 1 n. 7.

#### ***d. Frode informatica***

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware ed il software, nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per "sistema telematico", invece, devono intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfruttano principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppongono l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale.

#### **Art. 640-ter Cod. Pen. "Frode informatica"**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61 primo comma numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

Il reato si realizza nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Reato comune, in quanto chiunque può commetterlo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti

Il reato può compiersi ad es. qualora, ottenuto un finanziamento, il sistema informatico venga violato al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, pertanto si esclude il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

#### ***e. Frode nelle pubbliche forniture***

La fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto ad opera dell'art. 5 d. lgs. 75 del 14 luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

La disposizione mira a salvaguardare la buona fede nell'esecuzione dei contratti di pubbliche forniture, allo scopo di rafforzare la corretta e leale esecuzione del contratto con la p.a..

Ai fini della sua consumazione non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto essendo necessario un quid pluris ossia un inganno tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, benchè per la sua consumazione non siano richiesti gli artifici e raggiri propri del reato di truffa.

Art. 356 c.p.: *“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”*.

#### ***f. Frode comunitaria in ambito agricolo***

Il reato è previsto dall'art. 2 L. 898/986 ed è stato introdotto nell'ambito dei reati presupposto dall'art. 5 del citato d. lgs. 75/20.

La disposizione punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque: *“ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale (...) mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale...”*.

### ***g. Peculato e Peculato mediante profitto dell'errore altrui***

Le fattispecie sono state inserite tra i reati presupposto ad opera dell'art. 5 d. lgs. 75 del 14 luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

L'art. 314 c.p. recita: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”*.

L'art. 316 c.p. recita: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

La responsabilità amministrativa dell'ente risulta limitata alle condotte di peculato che ledono gli interessi finanziari dell'U.E.

### ***h. Concussione***

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio della propria qualità o dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

#### **Art. 317 Cod. Pen. “Concussione”**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

### ***i. Induzione indebita a dare o promettere utilità***

#### **Art. 319-*quater* Cod. Pen. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La condotta ivi descritta consiste nell'induzione, da parte del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio, a farsi dare o promettere per sé o per un terzo, denaro e/o altra utilità.

Deve in ogni caso segnalarsi che il Legislatore ha espressamente previsto che sia perseguibile altresì il soggetto che “dà o promette denaro o altra utilità”, dal momento che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o alla dazione, conserva la possibilità di scegliere, il che giustifica, da un punto di vista di politica criminale, una pena, seppure ridotta rispetto al pubblico ufficiale.

Trattasi dunque di una fattispecie 'attenuata' rispetto a quella di Concussione:

- relativamente alla condotta, nella Concussione, così come riformulata dalla Legge n.190/2012, è punita solo la condotta 'costrittiva', mentre nella Induzione indebita è punita quella 'induttiva';

- riguardo al soggetto passibile di sanzione: nella Concussione (riformulata dalla Legge n.190/2012), il privato non è mai punibile in quanto persona offesa, dunque soggetto passivo del reato che subisce la costrizione del Pubblico Ufficiale, mentre ai sensi del (nuovo) reato di Induzione indebita il privato è punibile (seppur più lievemente rispetto al Pubblico Ufficiale), proprio perché non subisce una costrizione/coazione morale della volontà;

Per tale ultimo motivo, nel caso di commissione del reato di Induzione Indebita da parte del privato, anche solo in parte nell'interesse e/o a vantaggio della società/ente di appartenenza, conseguirebbe la responsabilità in sede 231 della stessa.

### ***1. Corruzione***

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità a lui non dovuti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. La corruzione cd. propria, prevista dall'art. 319 Cod. Pen., si ha quando il pubblico ufficiale accetta la promessa e/o la somma di denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio; viceversa quella cd. impropria, prevista dall'art. 318 Cod. Pen., ricorre quando la promessa e/o la somma di denaro viene accettata per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti, ai sensi del Decreto, sono le seguenti:

Art. 318 Cod. Pen. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

Art. 319 Cod. Pen. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Ai sensi dell'art. 319-bis Cod. Pen. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 Cod. Pen. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio", le disposizioni di cui all'art. 318 Cod. Pen. ed all'art. 319 Cod. Pen. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; in entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

### Art. 319-ter Cod. Pen. “Corruzione in atti giudiziari”

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 6 a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

*Ai sensi dell'art. 321 Cod. Pen. “Pene per il corruttore”, le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e/o promette al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

### Art. 322 Cod. Pen. “Istigazione alla corruzione”

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.*

*Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri” del Cod. Pen., i seguenti soggetti:*

- *membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- *funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- *membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- *coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- *giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari, agli agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali*

- esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- *persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
  - *membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

### ***m. Abuso d'ufficio***

La fattispecie è stata aggiunta tra i reati presupposto ad opera dell'art. 5 d. lgs. 75 del 14 luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

L'art. 323 è stato, peraltro, recentemente modificato dall'art. 23 D.L. n. 76/20 (convertito con modificazioni ad opera della legge 120/20) ed oggi così recita:

*“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.*

La norma mira a tutelare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione punendo il p.u. che nell'esercizio delle sue funzioni violi la legge o non si astenga dall'adottare un determinato atto, al fine di favorire se stesso, i prossimi congiunti o terzi, o al fine di arrecare un danno a terzi.

Con la recente modifica normativa è stata circoscritta l'area di punibilità a quelle condotte che violano la legge o atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità amministrativa. Il reato non si configura, dunque, nelle ipotesi di violazione di norme di rango secondario come i regolamenti.

La modifica normativa è volta a superare il fenomeno della cd. “burocrazia difensiva”, che originava dalla precedente formulazione della disposizione, anche in forza dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza maggioritaria, la quale riteneva che la norma fosse volta a sanzionare qualsiasi violazione di disposizione di legge o regolamento, ed addirittura anche le condotte in contrasto con il generale principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della p.a. stabilito dall'art. 97 Cost..

La responsabilità amministrativa dell'ente risulta limitata alle condotte di peculato che ledono gli interessi finanziari dell'U.E.

### *n. Traffico di influenze illecite*

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 1 della L. del 6 novembre 2012 n. 190. Successivamente è stata modificata dalla L. del 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. legge spazzacorrotti), che ne ha previsto, a decorrere dal 1.1.2010, l'inserimento tra i reati presupposto di cui al dec. lgs. 231/01.

Il delitto punisce le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore, e colma un vuoto normativo determinato dall'evoluzione del fenomeno corruttivo nel nostro Paese, nelle ipotesi in cui un soggetto, in cambio di utilità, si impegni ad esercitare una influenza illecita su un pubblico agente competente all'emanazione di un atto d'ufficio che interessa il committente. La disposizione è stata introdotta in ossequio alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27.1.1999, ratificata dall'Italia il 28.6.2012.

La norma recita “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2). La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (3). La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4). Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5). Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

\* \* \*

## **2. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis Decreto)**

### **Art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”**

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del c.p., salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro*

ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

La definizione di “sistema informatico”, traducibile in “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati», rappresenta un concetto molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia”.

Nel medesimo articolo è contenuta anche la definizione di “dato informatico”, che descrive il concetto derivandolo dall'uso: “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione”.

Da questa schematizzazione concettuale si comprende la ragione del diverso trattamento sanzionatorio: colpire un dato informatico non significa impedire il funzionamento del sistema; colpire quest'ultimo significa impedire l'uso dell'intera struttura e di quanto in essa memorizzato.

La norma è stato oggetto di modifica ad opera del D.L. n. 105 del 21 settembre 2019 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019 n. 133, che ha inserito nell'ambito dei reati presupposto di cui al dec. lgs. 231/01 gli illeciti penali connessi alla cybersicurezza.

Per chiarezza e comodità si riportano qui di seguito gli articoli richiamati dalle norme in commento:

#### ***a. Reati che portano all'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software***

Art. 615-ter Cod. Pen. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Si parla di danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente *hardware* che quella *software*, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Art. 617-quater Cod. Pen. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies Cod. Pen. "Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri messi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Gli artt. 617-quater e 617-quinquies Cod. Pen. prevedono il caso in cui l'attacco informatico avvenga tramite l'installazione di un apparato atto ad impedire o interrompere le comunicazioni e non solo se questo avviene tramite un *software* od un comportamento come prima descritto. Il testo delle disposizioni è stato modificato ad opera della L. del 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020), entrato in vigore il 1 febbraio 2022.

Per ultimo, l'art. 617 Cod. Pen. punisce l'intercettazione di dati. Le intercettazioni telematiche, nel senso generale del termine, avvengono attraverso l'installazione di un'apposita sonda che deve essere posizionata presso la centrale telefonica o nel luogo in cui sono installati gli apparati che

gestiscono le comunicazioni della rete. Si tratta di un'attività complessa che presuppone l'accesso fisico alla struttura tecnologica proprio per la necessità di collegamento della sonda; più semplicemente è possibile effettuare un'intercettazione di dati attraverso l'impiego di *software*.

Art. 635-bis Cod. Pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter Cod. Pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità."

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

Art. 635-quater Cod. Pen. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies Cod. Pen. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

La diffusione di un *virus* può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Un *virus* può provocare un'interruzione di un servizio nel momento in cui attacca, ad esempio, un sistema operativo o un programma e ne impedisce il funzionamento.

Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-*quater*, che si collega all'art. 635-*bis* Cod. Pen., descrivendo con dovizia di elementi la situazione in cui vengano introdotte informazioni ovvero programmi atti a provocare l'interruzione, deterioramento o danneggiamento di un sistema o di un dato.

### ***b. Reati derivanti dalla detenzione e/o diffusione di codici e/o di programmi atti al danneggiamento informatico***<sup>2</sup>

**Art. 615-*quater* Cod. Pen. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informativi o telematici”.**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell’articolo 617-*quater*.

**Art. 615-*quinqües* Cod. Pen. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”**<sup>3</sup>.

Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La detenzione o la diffusione di codici di accesso - tecnicamente chiamati *account*, costituiti da cd. nome utente e *password* - o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) e/o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono, ovviamente, alcun danneggiamento - sempre inteso dal punto di vista tecnico - se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

E' chiaro che il codice penale prevede, separatamente le une dalle altre, una serie di fattispecie di reato che da un punto di vista tecnico difficilmente possono essere scisse.

### ***c. Falsificazione di un documento informatico - frode in servizi di certificazione informatica***

**Art. 491-*bis* Cod. Pen. “Documenti informatici”.**

<sup>2</sup> La disposizione è stata modificata dall'art. 19 co. 1 L. del 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020), entrato in vigore il 1 febbraio 2022.

<sup>3</sup> La disposizione è stata modificata dall'art. 19 co. 2 L. del 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020), entrato in vigore il 1 febbraio 2022

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

**Art. 640-quinquies Cod. Pen. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Il Legislatore ha voluto introdurre il concetto per cui si parifica il documento digitale agli altri documenti e conseguentemente prevede il reato in caso di alterazione fraudolenta.

Per quanto concerne la frode informatica di colui che presta servizi di certificazione di firma digitale, considerato che la stessa ha una valenza legale, la falsificazione del suo algoritmo ovvero l'uso improprio può essere sostanzialmente parificata alla falsificazione di una firma olografa.

\* \* \*

### **3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art.24-ter Decreto)**

La Legge 15.07.2009 n.94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24.07.2009 ed entrata in vigore l'08.08.2009), il cui art.2- 29° comma ha introdotto nel Decreto l'art.24-ter.

**Art.24-ter “Delitti di criminalità organizzata”**

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Il nuovo articolo 24-ter presenta quindi due diverse tipologie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato.

Per tutti i reati ora citati si applica, inoltre, una delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, è applicabile la misura dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

#### ***a. Reati di associazione e sequestro di persona a scopo di estorsione***

Al primo comma dell'art. 24-ter vengono previste fattispecie criminose di maggiore gravità ovvero:

Art. 416, sesto comma, Cod. Pen. "Delitti di associazione per delinquere finalizzati alla riduzione e/o al mantenimento in schiavitù, alla tratta delle persone, all'acquisto ed alla alienazione di schiavi, nonché ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12 D.Lgs n.286/1998"

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Art. 416-bis Cod. Pen. "Delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso"

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Art. 416-ter Cod. Pen. "Scambio elettorale politico-mafioso"

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

#### Art. 630 Cod. Pen. “Delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione”

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

#### Art. 74 D.P.R. n.309/90 “Delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope”

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

#### ***b. Altre fattispecie di criminalità organizzata***

Il secondo comma dell'articolo 24-ter commina una sanzione pecuniaria leggermente più blanda, da trecento a ottocento quote, per i delitti di cui agli articoli:

Art. 416 Cod. Pen. (escluso il sesto comma) "Delitto di associazione per delinquere cd. comune"

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

Art. 407, secondo co., lett. a) n°5) Cod. Proc. Pen. "Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2, comma terzo, delle Legge n.110/75"

\* \* \*

#### **4. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis Decreto)**

**Art.25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'art.453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
  - f) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

***a. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati***

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

**Art. 453 Cod. Pen. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”**

*È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;*

*1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

*2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

*3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

*La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*

*La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

**Art. 454 Cod. Pen. “Alterazione di monete”**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.*

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, di concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 Cod. Pen. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 Cod. Pen., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella condotta di cui all'art. 457 Cod. Pen., invece, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale di colui che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 Cod. Pen. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.*

Ai sensi dell'art. 458 Cod. Pen. “Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete”, ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi, poi, del successivo art. 459 Cod. Pen. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”, le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464 Cod. Pen.

Art. 464 Cod. Pen. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.*

Il Legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi delittuose, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 Cod. Pen. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.*

Art. 461 Cod. Pen. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

Art. 473 Cod. Pen. “Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza esser concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Art. 474 Cod. Pen. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

\* \* \*

## **5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-bis.1. Decreto)**

La Legge 23 luglio 2009 n.99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.07.2009 ed entrata in vigore il

15.08.2009), il cui art. 15-7° co. lett. b) ha introdotto nel Decreto l'art.25-bis.1, ha aggiunto nuove fattispecie di reati-presupposto a quelle originariamente previste.

### **Art.25-bis.1. “Delitti contro l’Industria ed il Commercio”**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”.

I reati/delitti richiamati dalla disposizione in esame, sono i seguenti.

#### **a. Turbata libertà dell’industria e del commercio**

##### **Art. 513 Cod. Pen. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio, è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 ad euro 1032.*

La fattispecie di cui all’art. 513 Cod. Pen. prevede due condotte alternative: l’uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti.

La condotta deve essere finalizzata all’impedimento o al turbamento di un’industria o di un commercio: il reato è quindi a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento che l’impedimento ovvero il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta concreta sia astrattamente idonea al raggiungimento di tale risultato.

Il delitto richiede, infine, il dolo specifico, costituito proprio dal fine di turbare o impedire un’attività.

#### **b. Frode nell’esercizio del commercio**

##### **Art. 515 Cod. Pen. “Frode nell’esercizio del commercio”**

*Chiunque nell’esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2065. Se si tratta di oggetti preziosi la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad euro 103.*

Il reato si presenta come di pericolo astratto, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all’acquirente di *aliud pro alio*, restando del tutto estraneo all’orizzonte della norma l’eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall’acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto.

La norma, poi, chiarisce che, per la sua operatività, non deve ricorrere un più grave delitto. La condotta tipica richiesta dalla norma consiste appunto nella consegna di una cosa mobile per

un'altra, ovvero nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito.

### ***c. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine***

**Art. 516 Cod. Pen. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1032.*

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica “economica”, posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità.

L'interesse tutelato è quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa.

Sul lato della condotta, il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece l'attività prodromica di “messa in commercio”.

Il delitto, infine, è solamente doloso e richiede la coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina.

### ***d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci***

**Art. 517 Cod. Pen. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.*

La norma funge da chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473 e 474 Cod. Pen., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

Anche dal raffronto con le fattispecie analoghe, si ritiene in genere che l'interesse tutelato dalla norma non sia quello della protezione dei marchi ma quello della tutela dei consumatori, che potrebbero essere tratti in inganno dalla condotta dell'agente.

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Il reato si presenta come fattispecie di pericolo, non essendo necessario, per la sua consumazione, che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che ne abbia ricevuto un documento.

### ***e. Fabbricazione/commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale***

**Art. 517-ter Cod. Pen. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La disposizione punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

La stessa pena è prevista per l'introduzione - a fini di profitto - nel territorio dello Stato, per la detenzione per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o per la messa in circolazione dei beni suddetti.

#### ***f. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari***

Art.517-quater Cod. Pen. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

#### ***g. Illecita concorrenza con minaccia o violenza***

Art.513-bis Cod. Pen. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Il reato può essere integrato solo da coloro i quali esercitano un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva; quest'ultima espressione sta ad indicare tutte le attività economicamente orientate alla predisposizione ed offerta di prodotti o servizi su di un certo mercato.

La giurisprudenza non ha mancato di sottolineare come, nell'individuazione dei soggetti attivi, non ci si possa fermare al dato testuale, essendo sufficiente anche il semplice svolgimento di fatto di tali attività.

Circa l'individuazione della condotta tipica, la giurisprudenza ha pragmaticamente fatto notare come in realtà concretizzano la condotta tipica richiesta dalla norma tutte quelle attività che rientrano nel cd. "metodo di intimidazione mafiosa", anche se la mancanza di qualsivoglia riferimento alla criminalità organizzata, porta a concludere che tale definizione afferisca ai comportamenti posti in essere e non ai soggetti che li compiono.

#### ***h. Frodi contro le industrie nazionali***

##### **Art.514 Cod. Pen. "Frodi contro le industrie nazionali"**

*Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico, e più in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'evento di nocimento all'Industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma di lucro cessante che di danno emergente. Il dolo, generico, deve esplicitarsi nella volontà di porre in essere la condotta tipica unita alla consapevolezza e volontà di arrecare danno all'industria nazionale.

\* \* \*

#### **6. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (art. 25-ter Decreto)**

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01 introdotti con il D. lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società

commerciali”, che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice civile “Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi”.

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il legislatore ha inserito nell'art. 25-ter il reato di corruzione tra privati disciplinato nell'art. 2635, 3 comma del Codice civile.

Successivamente, in data 14 giugno 2015, è entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190.

La legge n. 69 del 2015, relativamente alle norme richiamate dal D.lgs. n. 231/01 all'art. 25-ter, ha introdotto:

- *all'art. 9 modifiche al reato societario di cui all'art. 2621 del c.c. “False comunicazioni sociali”. Il suddetto reato, richiamato dall'art. 25-ter comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 231/01, non è più qualificato come reato contravvenzionale bensì come delitto e, così come sostituito dalla legge n. 69/2015, ora punisce “fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” La nuova norma punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.” Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.*
- *All'art. 10 il nuovo art. 2621- bis (Fatti di lieve entità) che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, se le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del c.c. sono commesse con fatti di lieve entità.*
- *All'art. 11 modifiche dell'art. 2622 del c.c. che viene sostituito dalla nuova fattispecie contenuta nell'art. 2622 rubricato (False comunicazioni sociali delle Società quotate).*
- *All'art. 12 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari” di cui all'art. 25-ter, comma 1, andando ad aumentare le sanzioni pecuniarie e precisamente: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto*

dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;  
e) la lettera c) è abrogata.

### **Art. 25-ter 'Reati societari'**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosettanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) *per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote<sup>4</sup>.*

*2.Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

Si osservi che tra le modifiche introdotte, vi è stata quella di eliminare l'inciso previsto al primo capoverso, ove era precedentemente richiesto quale ulteriore requisito: l'accertamento che il fatto di reato non si sarebbe realizzato se "amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza" "avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica".

Di seguito nel dettaglio ciascuna fattispecie di reato societario richiamata dall'art. 25-ter.

L'articolo 2621 del codice civile è stato così sostituito dalla **Legge 27 maggio 2015 n. 69**:

**a. Art. 2621 Cod. Civ. "False comunicazioni sociali"**

*'Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

L'art. 10 della **Legge 27 maggio 2015 n. 69**, ha poi inserito un'ipotesi attenuata della fattispecie di "False comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 Cod. Civ., prevedendo:

**b. Art. 2621 bis Cod. Civ. "Fatti di lieve entità"**

*Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:*

*Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità) - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

L'articolo 2622 del codice civile è stato così sostituito dall'art. 11 della **Legge 27 maggio 2015 n. 69**:

---

<sup>4</sup> La lettera s-ter è stata aggiunta dal d. lgs. 2 marzo 2023 n. 19.

### c. Art. 2622 Cod. Civ. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La nuova formulazione dell'art. 2621 Cod. Civ. – fattispecie di pericolo, con natura giuridica oggi delittuosa, come l'art. 2622 – mantiene la duplicità della condotta, attiva ed omissiva, e si caratterizza per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta attiva nella formula «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» - da contrapporsi all'oggetto materiale della condotta di 'false comunicazioni sociali nelle società quotate' (o equiparate) di cui all'art. 2622 Cod. Civ., laddove, in relazione alla sola forma commissiva, si fa unicamente riferimento ai 'fatti materiali' senza alcuna ulteriore connotazione in punto rilevanza - e per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta omissiva nella formula “fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge”.

Le fattispecie si realizzano attraverso i 'veicoli': bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. Le diverse figure soggettive (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) ed i diversi 'veicoli' utili per la realizzazione dei reati ne influenzano le modalità comportamentali, che spaziano dal falso materiale, al falso valutativo, al falso qualitativo.

Caratterizza le fattispecie nella loro globalità valutate la necessità della concreta idoneità delle condotte ad indurre in errore i (diversi) destinatari delle (diverse) comunicazioni; detta formula assumerà un ruolo importante allorquando si realizzino le ipotesi omissive, aventi ad oggetto materiale fatti veri relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società. Va tenuto in opportuna considerazione il riferimento normativo al “gruppo” quale ulteriore 'istituto' considerato in punto situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Sul piano dell'elemento soggettivo - sempre caratterizzato dal dolo specifico di ingiusto profitto e non più anche dal dolo intenzionale di inganno - merita attenzione l'introduzione dell'avverbio 'consapevolmente', termine peraltro ancora avulso da qualsivoglia lettura giurisprudenziale, del quale non è certa la funzione e la portata.

Si segnala il rilevante aumento della novella in punto entità sanzionatoria.

Con l'introduzione dell'art. 2621 bis il Legislatore ha previsto una ipotesi attenuata della fattispecie di 'False comunicazioni sociali' in società 'non quotate', in presenza di fatti di lieve entità da individuarsi in ragione della "natura, delle dimensioni della società" e delle "modalità o gli effetti della condotta".

Il comma 2 di detta disposizione prevede che la medesima sanzione attenuata debba applicarsi anche qualora si tratti di società che non superino i limiti previsti dall'art. 1 comma 2 del R.D. 267/1942, ai sensi del quale:

*Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:*

*a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;*

*b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;*

*c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*

Da ultimo, deve osservarsi che in tale caso, è prevista la procedibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### ***d. Art. 2625 co. II Cod. Civ.***

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, in modo da cagionare un danno a questi ultimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

#### **e. Art. 2626 Cod. Civ. "Indebita restituzione dei conferimenti"**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche aggio, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

#### **f. Art. 2627 Cod. Civ. "Illegale ripartizione di utili e riserve"**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

**g. Art. 2628 Cod. Civ. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

**h. Art. 2629 Cod. Civ. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

**i. Art. 2629-bis Cod. Civ. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs n. 58 del 1998, del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 o del D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

**j. Art. 2632 Cod. Civ. “Formazione fittizia del capitale”**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

**k. Art. 2633 Cod. Civ. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

**l. Art. 2635 Cod. Civ. “Corruzione tra privati” e Art. 2635-bis Cod. Civ. “Istigazione alla corruzione tra privati”**

*La fattispecie di “Corruzione tra privati” è stata così sostituita dal D. Lgs. 38/2017 : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta*

persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

(Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi)<sup>5</sup>.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

**“Istigazione alla corruzione tra privati”** : Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

(Si procede a querela della persona offesa)<sup>6</sup>.

#### **m. Art. 2636 Cod. Civ. “Illecita influenza sull’assemblea”**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **n. Art. 2637 Cod. Civ. “Aggiotaggio”**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in

<sup>5</sup> Il comma è stato abrogato dall'art. 1 o. 5 let. a) L. 9 gennaio 2019 n. 3.

<sup>6</sup> Il comma è stato abrogato dall'art. 1 o. 5 let. b) L. 9 gennaio 2019 n. 3.

modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

#### **o. Art. 2638 Cod. Civ. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

L’art. 25-ter ha determinato la ricomprensione di reati perseguibili a querela: specificamente i delitti di **impedito controllo**, di **false comunicazioni sociali nell’ipotesi di cui all’art. 2621 bis**, di **operazioni in pregiudizio ai creditori** e di **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**. Sono stati dunque questi reati societari che hanno inaugurato lo spazio di effettiva vigenza dell’art. 37 del Decreto, che disciplina i riflessi della mancanza di una condizione di procedibilità per il reato commesso sull’accertamento del c.d. ‘illecito amministrativo dell’ente’ che ad esso consegue.

Con specifica attenzione alla fattispecie di **aggiotaggio** di cui all’art. 2637 Cod. Civ., va ricordato che la società colpita dalla sanzione è naturalmente la società di appartenenza dei soggetti attivi: detta società, se nell’aggiotaggio bancario dovrà logicamente non essere la banca colpita dalle conseguenze della condotta concretamente idonea ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, nel caso di aggiotaggio in versione finanziaria potrà differentemente anche non coincidere con la società emittente gli strumenti finanziari non quotati oggetto della condotta perturbatrice del loro prezzo.

Infine, la fattispecie di **corruzione tra privati**, come modificata dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, è stata recentemente introdotta nel novero dei reati presupposto dalla cui commissione può pertanto derivare la responsabilità dell'ente.

La stessa legge ha infatti inserito, al comma 1 dell'art. 25-ter del Decreto, la lettera s-bis), la quale prevede: *“per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote”*.

Successivamente, il Decreto legislativo del 15/03/2017 n° 38 recante *“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”* (G.U. n. 75 30/03/2017), in vigore dal 15 aprile 2017, ha introdotto:

- la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* in vigore dal 31 gennaio 2019.

La legge, nota come la *“Spazzacorrotti”*, che è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ha inciso anche D.lgs. n. 231/01 in particolare apportando modificazioni all'art. 2635 del c.c. *“Corruzione tra privati”*, abrogandone il quinto comma, e all'art. 2635-bis del c.c. *“Istigazione alla corruzione tra privati”* abrogandone il terzo comma. I succitati articoli sono entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d'ufficio.

La condotta da cui può derivare l'eventuale responsabilità penale-amministrativa della società si realizzerà, ai sensi del 3° co. del (nuovo) art. 2635 Cod. Civ. allorquando, un soggetto appartenente ad una determinata società, per favorire la sua società, dia - o prometta - denaro ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori di un'altra società. o a soggetti a loro sottoposti.

E' evidente che, in presenza di un tale *“accordo corruttivo”*, potrà eventualmente rispondere ai sensi del Decreto, unicamente la Società presso cui operano i soggetti *“corruttori”*, non potendosi certamente profilare alcun genere di responsabilità in capo alla Società cui appartengono i soggetti *“corrotti”* i quali, in cambio di denaro o altra utilità, abbiano compiuto od omesso atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio e/o funzione, i quali, anzi, così agendo, hanno causato un nocumento alla loro società, come prevede il 1° comma dell'art. 2635 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto, la responsabilità dell'ente si affranca da quella delle persone fisiche per quanto concerne le cause di estinzione del reato a monte: ciò sembra poter annullare alcuni dei meccanismi di disnomia congegnati dal Legislatore del diritto penale societario codificato con il D. Lgs. n. 61/2002: ad esempio, il decorso del termine di prescrizione,

con conseguente estinzione del reato, non potrà utilmente ‘giovare’ alla responsabilità della società, considerato che l’azione nei confronti di questa potrà sopravvivere alla dissolvenza dell’azione penale esercitata nei confronti delle persone fisiche responsabili.

Circa il livello al quale possono commettersi i reati in esame, essi saranno commessi il più delle volte dai componenti dell’organo gestorio, i quali, ai sensi dell’art. 2423 Cod. Civ., redigono il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Va però sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da ‘sottoposti’ dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto.

\* \* \*

## **7. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25-*quater* e 25-*quinqüies* Decreto)**

### **Art. 25-*quater* “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
  - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **Art. 25-*quinqüies* “Delitti contro la personalità individuale”**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **a. Reati commessi con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico**

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Cod. Pen. e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Art. 3 Legge n. 7/2003 "Sanzioni"**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del Decreto assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal Cod. Pen. (italiano) nell'art. 270-bis

“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”.

*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-*quater* del Decreto assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Art. 2 della Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo (New York, 9 dicembre 1999)

1. *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

*a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*

*b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

2. *<omissis>*

3. *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4. *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5. *<omissis>*

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 - Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25-*quater* del Decreto qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

## b. Reati contro la personalità individuale

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito un nuovo art. 25-*quinqüies* nel Decreto.

Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei cd. "Delitti contro la personalità individuale", l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli del Codice Penale:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-*quinqüies* (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- 603 -*bis* (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- 609-*undecies* (Adescamento di minorenni).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-*quinqüies*, 601, 602 e 603-*bis* Cod. Pen., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente ovvero una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto).

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti, come novellate per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 228/2003:

### Art. 600 Cod. Pen. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. <sup>(2)</sup> La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

### Art. 600-bis Cod. Pen. "Prostituzione minorile"

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

#### Art. 600-ter Cod. Pen. "Pornografia minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### Art. 600-quater Cod. Pen. "Detenzione di materiale pedopornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

#### Art. 600-quinquies Cod. Pen. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

#### Art. 601 Cod. Pen. "Tratta di persone"

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno,

violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci.

#### Art. 602 Cod. Pen. "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

#### Art. 603 -bis Cod. Pen. 'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà :

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### Art. 609-undecies Cod. Pen. "Adescamento di minorenni"

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-

quinquies e 609-octies, adescas un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Per quanto concerne invece la fattispecie di cui all'art. 603-bis Cod. Pen. 'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro' - introdotta nel novero dei reati presupposto dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 'Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero' - essa punisce le condotte consistenti nell'approfittamento di condizioni di bisogno dei lavoratori, attraverso il reclutamento degli stessi allo scopo di destinarli al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, ovvero mediante l'utilizzo/assunzione/impiego di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. La norma elenca peraltro una serie di condotte che possono essere considerati 'indici di sfruttamento' ai fini della configurabilità del reato in esame e genericamente riconducibili a violazioni della normativa posta a disciplina del rapporto di lavoro (relative ad esempio alla retribuzione, ovvero all'orario di lavoro o ai giorni di riposo), oltre che a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

\* \* \*

## 8. REATI CONTRO L'INTEGRITÀ DELLA PERSONA (art. 25-quater.1 Decreto)

### Art. 25-quater.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

##### Art. 583-bis Cod. Pen. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

\* \* \*

## 9. DISPOSIZIONI CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE

### a. Le fattispecie dei reati "trans-nazionali" (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

La Legge n. 146/2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3).

E' tale il reato che:

- travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato
- è commesso da un'organizzazione criminale
- è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la Legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: infatti, ai reati transnazionali indicati nella L. n. 146/2006 si applicano, in base all'art. 10 della Legge stessa, le disposizioni di cui al Decreto.

La Legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero

- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio qualora presentino il carattere della *transnazionalità* come definito sopra.

## **b. Reati di associazione**

### Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

### Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Cod. Pen.)

Tale fattispecie prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

### Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

### Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

## **c. Reati di traffico di migranti**

### Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

\* \* \*

## **10. ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies Decreto)**

Con l'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), è stato inserito l'art. 25-sexies del Decreto.

### **Art. 25-sexies "Abusi di mercato"**

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattro cento a mille quote.*
- 2. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".*

I reati presupposto richiamati sono dunque due, l'**abuso di informazioni privilegiate** previsto dall'**art. 184 D.Lgs. n. 58/1998** (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria) e la **manipolazione del mercato** previsto dall'**art. 185 D.Lgs. n. 58/1998** (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria). Entrambe le disposizioni sono state oggetto di modifiche ad opera del Dec. Lgs. 10 agosto n. 2018 n. 107 che ha adeguato la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento UE n. 596/2014.

#### **a. L'abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading)**

##### **Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 "Abuso di informazioni privilegiate"**

*1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;*

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

In base alla norma citata vengono in rilievo tre distinte categorie di soggetti attivi: i vertici della società emittente, o *corporate insiders*; gli *insiders professionali*, i quali acquisiscono l'informazione privilegiata in ragione dell'attività lavorativa svolta, di una professione o di una funzione (anche pubblica); coloro che ottengono il possesso dell'informazione privilegiata a motivo della preparazione e/o esecuzione di un'attività delittuosa.

Quanto alla prima categoria, ossia quella dei *corporate insiders*, essi andranno innanzi tutto individuati in coloro che siano membri degli organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo dell'emittente degli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce e in seconda battuta (sul punto così si è espresso il Tribunale di Milano) anche in coloro che, in qualità di membri di organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo, abbiano appreso notizie privilegiate riguardanti però un emittente diverso da quello nel cui organo collegiale essi siedono.

Quanto alla seconda categoria, ossia quella degli *insiders professionali*, essi andranno individuati sulla base del criterio normativo indicato, alla luce però della precisazione secondo cui (sul punto così si è espressa la Corte di Cassazione) che la locuzione "in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione (anche pubblica) o di un ufficio", non deve essere riferita ad attività e/o uffici pur sempre svolti dal soggetto all'interno della società emittente (es. l'avvocato o il commercialista dell'emittente stessa ad essa legato da mandato professionale), poiché alle cariche aziendali dell'emittente si riferisce già la prima parte della norma, e dunque deve poter ricomprendere ogni attività, anche esterna, nell'esercizio della quale l'agente venga a conoscenza dell'informazione privilegiata, fatto salvo il requisito espresso dall'art. 5 del Decreto dell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza cui la condotta delittuosa deve tendere.

La norma sanziona una triplice tipologia di condotte, di cui la prima si incentra sull'abuso del vantaggio informativo, mentre le successive si sostanziano nella violazione del dovere di segretezza.

La seconda condotta incriminata consiste nel cd. *tipping* vale a dire la comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, così consentendo l'acquisizione della notizia o dell'informazione a persone

che non avrebbero dovuto e potuto accedervi poiché estranee alla quella sfera professionale o di lavoro.

La terza condotta sanziona infine il cd. *tuyautage* ossia il fatto di chi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, "raccomanda o induce altri", sulla base dell'informazione privilegiata, al compimento di taluna delle operazioni indicate dalla norma.

La fattispecie considerata di *insider trading* è ascrivibile alla categoria dei reati di pura condotta e di pericolo concreto, senza necessità che il giudice debba accertare se si è verificata un'alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari in ragione della divulgazione o dell'abuso dell'informazione privilegiata.

## **b. La manipolazione del mercato**

### Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 "Manipolazione del mercato"

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1.bis Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento.

Si tratta di una fattispecie di aggio, analoga a quella prevista dall'art. 2637 Cod. Civ., per la quale è (altresì) prevista la responsabilità della società e dell'ente ai sensi dell'art. 25-ter lettera r) -

prima parte- del Decreto. La differenza con la fattispecie qui in esame è l'ambito applicativo, poiché l'ipotesi di cui all'art. 2637 Cod. Civ. è relativa ai soli strumenti finanziari non quotati o per i quali non vi è stata richiesta di ammissione.

A differenza della maggior parte delle fattispecie previste dal T.U.F., quella in esame si presenta effettivamente come reato comune. Non occorre, dunque, alcun legame tra l'autore del reato (ossia della condotta di manipolazione del mercato) e la società emittente, potendo un'eventuale qualifica in tal senso rilevare tutt'al più ai fini della circostanza aggravante prevista dal capoverso dell'articolo 185.

La norma in commento sanziona tre diverse condotte, la prima delle quali consiste nella diffusione di notizie false, cd. *information based manipulation* e costituisce la condotta tipica del reato di manipolazione del mercato ove per diffusione si intende la comunicazione della notizia ad un numero indeterminato di soggetto tramite ogni strumento e/o tecnologica disponibili; per notizie si intendono invece le informazioni relative a fatti, anche di prossima verifica, e contenenti una rappresentazione mendace della realtà, idonee a formare un erroneo convincimento sugli andamenti prossimi e imminenti del mercato azionario o di suoi settori.

La seconda condotta, invece, sanziona la realizzazione di operazioni simulate, con tali intendendosi a titolo esemplificativo: le compravendite di strumenti finanziari che non determinano una reale modifica della proprietà beneficiaria e/o del rischio di mercato o negoziazioni finalizzate a creare un'artefatta fluttuazione del prezzo di uno strumento finanziario.

La terza tipologia di condotta, che si può definire di chiusura, si riferisce ai cd. altri artifici e cioè i comportamenti o le operazioni (non necessariamente illeciti), i quali rivelino, per la loro intrinseca natura, per il contesto in cui avvengono ovvero per lo scopo fraudolento che li connota, una precisa valenza ingannatoria (es. sono stati ritenuti "altri artifici" ai sensi della condotta in esame, le pratiche del cd. *marketing the close*, consistenti nel concludere contratti nella fase di chiusura della seduta in borsa in modo tale da far segnare un *last price* particolarmente elevato e dunque tale da fuorviare i possibili investitori).

Le condotte descritte devono comunque, ai fini dell'applicabilità del Decreto, essere eseguite da soggetti operanti in seno all'organizzazione di un ente, nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

\* \* \*

## 11. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies Decreto)

Dal 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della L. 3 agosto 2007, n. 123) sono stati, per la prima volta, inseriti nel Decreto anche reati di natura colposa, nello specifico i reati di omicidio colposo e lesioni (gravi e/o gravissime) colpose, che si verificano a causa ed in conseguenza della violazione delle norme previste in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies, da ultimo modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

**Art. 25-septies “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”**

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

**a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale**

Gli articoli 589 e 590 (terzo co.) Cod. Pen. prevedono rispettivamente:

– Art. 589 Cod. Pen.: “Omicidio colposo”

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
3. *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*
4. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

– Art. 590 Cod. Pen. “Lesioni personali colpose”

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

La “gravità” delle lesioni è espressamente codificata dall’art. 583 Cod. Pen., a mente del quale:

“La lesione è grave:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

A mente delle disposizioni normative citate occorre innanzitutto osservare come le fattispecie di reato previste all’art.25-septies del Decreto (richiamando i reati *sub* artt. 589 e 590 Cod. Pen.) possano concretamente realizzarsi sia per effetto di un evento violento esterno (il cd. “infortunio sul lavoro”), sia per effetto di un’azione morbosa interna (le cd. “malattie professionali” ad eziologia lavorativa, dovute allo svilupparsi di patologie -più o meno gravi- insorte in seguito all’esposizione ad agenti patogeni per l’organismo umano ovvero allo svolgimento di particolari mansioni lavorative).

Ne consegue che un infortunio/incidente sul lavoro con durata (in termini di inabilità temporanea al lavoro) superiore ai 40 giorni ovvero che abbia determinato (anche) un modesto *handicap* funzionale ovvero una malattia ad eziologia lavorativa (anche non grave), ma di cui sia provata la connessione con le mansioni svolte dal dipendente, sono tutti eventi riconducibili alle fattispecie di cui all’art.25-septies del Decreto; di qui il rischio che, in assenza delle dovute cautele (in termini di misure preventive adeguate) puntualmente previste dalla normativa vigente (in particolare dal D.Lgs. n.81/2008 “*Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro*”), la SOCIETA’ possa essere chiamata a risponderne ai sensi del Decreto, ovviamente se ed in quanto sia provata la “colpa” della SOCIETA’ stessa nelle persone di coloro che, ai vari livelli aziendali e secondo le relative deleghe formalizzate, abbiano disatteso le norme di prevenzione di cui sono diretti destinatari

\* \* \*

## **12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies Decreto)**

L'art. 25-octies del Decreto richiama i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa norma è stata introdotta dal D.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Successivamente, la Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha apportato modifiche all'art. 25 - octies introducendo all'art. 3 - recante "Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio" - l'art. 648-ter-1 c.p., il reato di "Autoriciclaggio" prevedendo inoltre l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648 bis e 648 ter c.p. - in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio.

La Legge n. 186/2014 ha quindi modificato l'art. 25-octies del D. Lgs 231/01 che ora richiama anche il nuovo reato di autoriciclaggio quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente oltre ai nuovi limiti edittali previsti per gli artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale*". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018 introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio, il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale, il d.lgs. n. 21/18 ha abrogato l'art. 7 del decreto - legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Pertanto, nell'art. art. 648-ter.1 Codice penale (Autoriciclaggio) il richiamo è da intendersi riferito all'art. 416-bis.1 del Codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) inserito dal d.lgs. n. 21/18.

Nell'ambito dell'intensa attività legislativa caratterizzante il percorso del Governo, è stata recepita - con il d.lgs. 8 novembre n. 195 - la Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che ha riformato i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., i quali sono stati fatti oggetto di limitati, seppur significativi ritocchi strutturali.

Di seguito, le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, e che hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

## **Art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”**

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

### **a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale**

Il testo degli artt. 648, 648 bis e ter, 648 ter 1 c.p. è stato recentemente modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195, con le quali in particolare è stato notevolmente ampliato l'ambito di applicazione delle citate disposizioni, oggi riferibili anche a beni provenienti da delitti colposi.

#### **Art. 648 Cod. Pen. “Ricettazione”**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro*

1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

#### Art. 648-bis Cod. Pen. "Riciclaggio"

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi<sup>(4)</sup>.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### Art. 648-ter Cod. Pen. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Caratteristica comune a tutte e tre le fattispecie descritte, è l'elemento soggettivo del reato, ossia il dolo, che deve coincidere con la consapevolezza che il denaro, i beni o le utilità siano di provenienza illecita, anche nella forma del dubbio che così possa essere e dunque dell'implicita accettazione del rischio (cd. dolo eventuale).

#### Art. 648 ter 1 "Autoriciclaggio".

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.<sup>(2)</sup>

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.<sup>(3)</sup>

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena

della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. <sup>(4)</sup>  
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. <sup>(5)</sup>  
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.  
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.  
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

\* \* \*

### 13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES 1)

#### *Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

L'art. 25-octies 1 è stato introdotto dal d.lgs. n. dell'8 novembre 2021 n. 184 ed è entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Il decreto attua la direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. La direttiva è finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, e ciò sia nell'ottica di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata sia per il rischio che tali delitti possano minare la fiducia dei consumatori relativamente al mercato dell'e-commerce.

Il decreto innanzitutto adotta le definizioni fatte proprie in sede europea circa la definizione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché di dispositivo, oggetto o record protetto, ed infine di valuta virtuale.

Al co. 2 apporta modificazioni al c.p., ed al co. 3 prevede l'introduzione dell'art. 25 octies-1 nell'ambito della disciplina della responsabilità degli enti.

**Il c. 3 del nuovo art. 25-octies.1, poi, dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, d. lgs. 231/2001 all'ente che si renda responsabile di un illecito amministrativo derivante dalla commissione di un reato in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti; tale norma attua l'esplicita indicazione contenuta nell'art. 11 della direttiva, in base al quale alle persone giuridiche debbono essere imposte, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche varie forme di sanzioni interdittive.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

Proprio a tal fine vengono innanzitutto in rilievo i seguenti delitti “presupposto”, così come modificati o introdotti dal citato decreto:

Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

È bene evidenziare che le suindicate fattispecie in realtà non esauriscono il catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies 1 in quanto tale disposizione prevede l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive di cui al terzo comma anche nel caso della "commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti". Con l'effetto che l'art. 25-octies si configura come una sorta di disposizione "aperta" quanto ai relativi reati presupposto.

#### 14. FATTISPECIE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies Decreto)

La Legge 23 luglio 2009 n.99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), ha introdotto nuove fattispecie di reato nel Decreto, aggiungendovi l'art.25-novies.

##### **Art.25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e, terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata Legge n.633 del 1941.

I reati sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono quelli di seguito indicati ed analizzati.

**a. Delitti/messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta.**

**Art. 171, primo comma, lettera a-bis L. n. 633/41 "Delitto di messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta"**

**Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...]**

**a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.**

**Art. 171, terzo comma, L. n. 633/41 "Delitto di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore"**

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).*

Nella prima norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto fra i reati-presupposto previsti dal Decreto risponde, quindi, ad una esigenza di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Nella fattispecie di danno contemplata dal terzo comma il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, bensì il suo onore e la sua reputazione.

## **b. Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati**

Art. 171-bis L. n. 633/41 "Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati"

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo, inserito dal D.Lgs. 169/99, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

Con la novella del 2000 il Legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

La riforma dell'elemento soggettivo avrà forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'articolo 171-bis ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art. 2 della stessa legge, le «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo».

### **c. Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2**

#### Art. 171-ter L. n. 633/41 "Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2"

*È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

«h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita»<sup>7</sup>.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

---

<sup>7</sup> La lettera h-bis è stata aggiunta dalla legge del 14 luglio 2023 n. 93.

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Le numerose condotte sanzionate si inseriscono nell'ottica di una pretesa "panpenalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del *software*.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti:

il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

**d. Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno**

Art. 171-septies L. n. 633/41 "Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno"

*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Le disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

**e. Delitto di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale**

Art. 171-octies L. n. 633/41 "Delitto di Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale”

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, restringendo, però, l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

\* \* \*

## **15. REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art.25-*decies* Decreto)**

La Legge 3 agosto 2009 n. 116 - cd. “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale” – entrata in vigore il 15.08.2009, ha introdotto una nuova fattispecie di reato cd. “presupposto” nel Decreto, inserendo l’art.25-*decies*.

### **Art.25-*decies* “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”**

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

#### **a. Il reato presupposto di cui all’art. 377-bis Cod. Pen.**

E’ bene ricordare che l’art.377-bis Cod. Pen. (introdotto dalla Legge 01.03.2001 n.63) punisce, con la reclusione da due a sei anni “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”.

Il reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Nei predetti casi alla società/ente si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

\* \* \*

## 16. REATI CONTRO L'AMBIENTE E SPECIE/SITI PROTETTI (art. 25-undecies Decreto)

Le fattispecie di reato trattate nella presente Sezione, sono quelle attualmente vigenti secondo le più recenti modifiche normative introdotte, in ultimo vedasi **Legge 22 maggio 2015 n. 68** “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”<sup>8</sup>, la quale ha stabilito:

‘All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell’**articolo 452-bis**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell’**articolo 452-quater**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell’**articolo 452-quinquies**, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’**articolo 452-octies**, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’**articolo 452-sexies**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell’**articolo 727-bis**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell’**articolo 733-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«**1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)»’.

Pertanto alla luce di tali modifiche normative, l’art. 25-undecies è stato così riformulato :

### Art. 25-undecies “Reati ambientali”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a

<sup>8</sup> Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015);

mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (comma ora riferito all'art. 452 quaterdecies del c.p.), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima Legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n.549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231".

Il Legislatore, pertanto, dopo aver ampliato il ventaglio dei reati in materia ambientale già previsti dal Codice Penale, ha dunque ritenuto di inserire alcuni di essi nel novero dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli Enti ai sensi del D. Lgs. 231/01. In particolare trattasi delle fattispecie di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies Cod. Pen.; pertanto escludendo le restanti ipotesi di : "Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale" (art. 452-ter), "Impedimento del Controllo" (art. 452-septies), nonché la applicabilità della "Aggravante Ambientale" di cui all'art. 452-novies, del cd. "Ravvedimento Operoso" di cui all'art. 452-decies e dell'ipotesi di "Omessa bonifica" (art. 452-terdecies); infine non sono state estese le disposizioni relative alla "Confisca" di cui all'art. 425-undecies e del "Ripristino dello stato dei luoghi"

previsto dall'art. 425-*duodecies*: entrambi provvedimenti che verranno emessi dal Giudice a seguito di sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 CPP) nei confronti della persona fisica autore del reato.

Deve infine osservarsi che è stato altresì introdotto l'ulteriore **comma 1-bis** dell'art. 25-*undecies* del Decreto, il quale prevede, in caso di condanna dell'Ente per le fattispecie di cui agli artt. 452-*bis* (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*) e 452-*quater* (*Disastro ambientale*) Cod. Pen., l'irrogazione, oltre alla sanzione pecuniaria, della sanzione interdittiva.

**a. Le nuove fattispecie di reato inserite nel Codice Penale (art. 727-bis e 733-bis)**

L'art. 1 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 e dunque entrato in vigore il 16 agosto 2011), ha introdotto nel Codice Penale due nuovi reati; vale a dire l'art. 727-*bis* e l'art. 733-*bis*.

L'estensione della responsabilità agli enti, in caso di commissione di una di queste nuove fattispecie, è prevista dall'art. 25-*undecies* del Decreto (introdotto dall'art. 2-2° comma del medesimo D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121).

L'art. 727-*bis* ('Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette') così recita:

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".*

L'art. 733-*bis* ('Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto'), così recita:

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".*

Con riferimento a tali nuove fattispecie codicistiche (di natura contravvenzionale), il dato saliente è costituito dalla clausola di esclusione della punibilità (ovvero soglia di punibilità), costruita intorno al doppio requisito della 'quantità trascurabile' di esemplari uccisi/distrutti/danneggiati unitamente al "trascurabile impatto" sullo stato di conservazione della specie animale/vegetale protetta; è di tutta evidenza che la valutazione, in sede giudiziaria, della ricorrenza (o meno) di tale situazione, non potrà che essere rimessa all'apprezzamento di un tecnico, quindi sotto forma di Consulenza Tecnica dell'organo inquirente (Pubblico Ministero) ovvero di perizia da parte dell'organo giudicante (Tribunale Monocratico).

**b. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Il medesimo art. 25-undecies del Decreto al 2° co. lett. da 'a' a 'h)', ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie di reato già incluse nel D.Lgs. n. 152/2006, di recente modificato dalla L. 3 maggio 2019 n. 37 e dal D.L. 29 marzo 2019 n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019 n. 44.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

**a) violazioni dell'art. 137 (scarico di acque reflue industriali),** così suddivise:

- a.1) violazione dell'art. 137 commi 3, 5<sup>9</sup> (primo periodo) e 13<sup>10</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- a.2) violazione dell'art. 137 commi 2<sup>11</sup>, 5<sup>12</sup> (secondo periodo) e 11<sup>13</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto<sup>14</sup>, per una durata non superiore a 6 mesi;

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 va qualificato come industriale “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. Ugualmente rilevante è la nozione di scarico ovvero “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore,

<sup>9</sup> art. 137 comma 5 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6000 euro a 120.000,00 euro”;

<sup>10</sup> art. 137 comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Si applica sempre la pena dell'arresto da 2 mesi a 2 anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente”;

<sup>11</sup> art. 137 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.”;

<sup>12</sup> art. 137 comma 5 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000”;

<sup>13</sup> art. 137 comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104, è punito con l'arresto sino a 3 anni”;

<sup>14</sup> articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

**b) violazioni dell'art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**, così suddivise:

- b.1) violazione dell'art. 256 commi 1 lett. a)<sup>15</sup> e 6 (primo periodo)<sup>16</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b.2) violazione dell'art. 256 commi 1 lett. b), 3 (primo periodo)<sup>17</sup> e 5<sup>18</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- b.3) violazione dell'art. 256 comma 3 (secondo periodo)<sup>19</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto<sup>20</sup>, per una durata non superiore a 6 mesi.

Il 6° comma del medesimo articolo 25-undecies del Decreto, prevede che tali sanzioni siano ridotte della metà in caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256-4° comma del D.Lgs. n. 152/2006<sup>21</sup>.

**c) violazioni dell'art. 257 (bonifica dei siti)**, così suddivise:

- c.1) violazione dell'art. 257 comma 1<sup>22</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

---

<sup>15</sup> art. 256 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *“Fuori dai casi menzionati dall'art. 29-quattordices, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito (a) con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi”; (b) con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi”;*

<sup>16</sup> art. 256 comma 6 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”;*

<sup>17</sup> art. 256 comma 3 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *“Fuori dai casi menzionati dall'art. 29-quattordices chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”;*

<sup>18</sup> art. 256 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 (in vigore): *“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”;*

<sup>19</sup> art. 256 comma 3 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *“Fuori dai casi menzionati dall'art. 29-quattordices chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”;*

<sup>20</sup> articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

<sup>21</sup> art. 256 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”;*

<sup>22</sup> art. 257 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore, come da modifiche apportate dalla L.22 maggio 2015 n. 68): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.*

- c.2) violazione dell'art. 257 comma 2<sup>23</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- d) violazione dell'art. 258 (violazione obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), così strutturata:  
d.1) violazione dell'art. 258, comma 4<sup>24</sup> (secondo periodo); punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- e) violazione dell'art. 259 (traffico illecito di rifiuti), così strutturata:  
e.1) violazione dell'art. 259, comma 1<sup>25</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- f) violazione dell'art. 452 quaterdecies c.p. (che ha sostituito l'art. 260 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - in forza dell'art. 7 Dec. Lgs. 1 marzo 2018 n. 21), così suddivise:  
f.1) violazione dell'art. 452 quaterdecies c.p., comma 1<sup>26</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto<sup>27</sup>, per una durata non superiore a 6 mesi;  
f.2) violazioni dell'art. quaterdecies c.p., comma 2<sup>28</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto<sup>29</sup>, per una durata non superiore a 6 mesi;

---

*In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000*";

<sup>23</sup> art. 257 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Si applica la pena dell'arresto da 1 anno a 2 anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose"

<sup>24</sup> art. 258 comma 4 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o

senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto";

<sup>25</sup> art. 259 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso, è punito con la pena della ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi";

<sup>26</sup> art. 452 quaterdecies c.p.: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni";

<sup>27</sup> articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

<sup>28</sup> art. 452 quaterdecies c.p. (in vigore): "Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni";

<sup>29</sup> articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

**g) violazioni dell'art. 260-bis (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - c.d. SISTRI), così suddivise:**

- g.1) violazioni dell'art. 260-bis commi 6<sup>30</sup>, 7<sup>31</sup> (secondo e terzo periodo), 8<sup>32</sup> (primo periodo); punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- g.2) violazioni dell'art. 260-bis comma 8<sup>33</sup> (secondo periodo); punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;

**h) violazione dell'art. 279 (violazione dei limiti di emissione), così strutturata:**

- h.1) violazione dell'art. 279 comma 5<sup>34</sup>; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Di tutte le fattispecie estratte dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, certamente quelle più comuni e dunque più rappresentative di un 'rischio giuridico' sono quelle in materia di superamento dei valori limite negli scarichi industriali, in materia di attività non autorizzate nella gestione dei rifiuti, di inquinamento (come vero e proprio reato di danno) del suolo/sottosuolo, di superamento dei valori di emissione a tutela della qualità dell'aria.

**c. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Detenzione e commercio di specie animali e vegetali protette)**

Il medesimo art. 25-undecies del Decreto al 3° co. lett. da 'a)' a 'c)', ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie di reato previste dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, modificata nel 2015 ad opera della Legge 18 maggio 2015 n. 68.

- 
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
  - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
  - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre ai sensi dell'art. 25 undecies co. VIII, qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo prevalente di commettere i reati di cui all'art. 452 *quaterdecies c.cp.* si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co. 3 del decreto.

<sup>30</sup> art. 260-bis comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "*Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti*";

<sup>31</sup> art. 260-bis comma 7 (secondo e terzo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "*Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati*";

<sup>32</sup> art. 260-bis comma 8 (primo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.*";

<sup>33</sup> art. 260-bis comma 8 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi*";

<sup>34</sup> art. 279 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "*Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con la pena dell'arresto fino a 1 anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa*";

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a: violazione degli articoli: 1 comma 1, 2 commi 1 e 2, 6 comma 4: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

- a) violazione dell'articolo: 1 comma 2: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- b) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis comma 1: punita per gli enti rispettivamente:
  - c.1) con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo ad 1 anno;
  - c.2) con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 2 anni;
  - c.3) con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 3 anni;
  - c.4) con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni.

**d. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**

Il medesimo art. 25-undecies del Decreto al 4° comma ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per (alcune) delle disposizioni previste dalla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993.

Trattasi, in particolare, delle disposizioni relative alla violazione dell'articolo 3 co. VI; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

**e. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)**

Il medesimo art. 25-undecies del Decreto al 5° co., dalla lett. a) a c), ha previsto l'estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

- a) violazione degli articoli: 9 comma 1; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b) violazione dell'articolo 8 comma 1 e 9 comma 2: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° co. del Decreto, per una durata non superiore a 6 mesi;
- c) violazione dell'articolo 8 comma 2: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° co. del Decreto<sup>35</sup>, per una durata non superiore a 6 mesi.

<sup>35</sup> articolo 9, comma 2, del DECRETO (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

f. Le modifiche introdotte dalla Legge n.68 del 22.05.2015 all'art. 25-undecies del Decreto La Legge n.68 del 22.05.2015 ha introdotto nel Codice Penale alcune nuove fattispecie di reato in materia ambientale, contestualmente includendo talune di esse nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies Cod. Pen.), ai quali si è aggiunto l'art. 452 quattordices in forza del citato art. 7 Dec. Lgs. 1 marzo 2018 n. 21.

In particolare trattasi dei seguenti reati:

#### **Art. 452-bis – (Inquinamento ambientale)**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

#### **Art. 452-ter – (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)**

*Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.*

#### **Art. 452-quater – (Disastro ambientale)**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

- 
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre ai sensi dell'art. 25 undecies co. VIII, qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo prevalente di commettere i reati di cui al suindicato art. 8 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co. 3 del decreto.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Art. 452-quinquies – (Delitti colposi contro l'ambiente)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.

Il nuovo art. 452-quinquies Cod. Pen. immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

#### **Art. 452-sexies – (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Trattasi di reato comune, in quanto esso può essere commesso da chiunque il quale cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

#### **Art. 452-octies – (Circostanze aggravanti)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Fattispecie inserita nel novero dei reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.

#### **Art. 452-novies – (Aggravante ambientale)**

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

#### **Art. 452-decies – (Ravvedimento operoso)**

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

#### **Art. 452-undecies – (Confisca)**

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 452-duodecies – (Ripristino dello stato dei luoghi)**

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

### Art. 452-terdecies – (Omessa bonifica)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.*

\* \* \*

### **17. REATI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEGLI STRANIERI (art.25-duodecies Decreto)**

Trattasi di una nuova categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del Decreto ad opera del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109, entrato in vigore il 09 agosto 2012.

#### **Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

#### **a. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Per comprendere il reato presupposto di cui trattasi è necessario fare riferimento alla fattispecie “base”, di cui all'art. 22, comma 12, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (aggiornato dal D.L. n. 53 del 14.6.2019 conv. con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019 n. 77 e dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con modifiche dalla L. 1 dicembre 2018 n. 132), che punisce con la ‘reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato ... il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato’.

L'art.1, co. 1, lettera b) del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109, ha introdotto il comma 12-bis, il quale individua tre circostanze aggravanti (ad effetto speciale) rispetto alla fattispecie-base sopra riportata, con possibilità di aumentare le pene già previste ‘da un terzo alla metà’, nei seguenti casi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori sfruttati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice Penale.

Dunque la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art.25-duodecies del Decreto, potrà ricorrere solo quando il reato sia dolosamente commesso dal datore di lavoro e venga realizzato integrando almeno una delle circostanze aggravanti succitate (non così invece qualora il datore di lavoro realizzi esclusivamente la fattispecie-base).

Il reato risulta, infine, integrato non solo dall'assunzione del lavoratore, e pertanto dalla formale stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, ma anche dalla mera occupazione ‘di fatto’ del lavoratore (cd. lavoro “irregolare” o “nero”); infatti, secondo la più recente giurisprudenza di

legittimità in materia (che tiene conto ed elabora anche i precedenti “apparentemente” difformi), ‘la norma penale in esame punisce sia chi procede all’assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell’assunzione personalmente non effettuata’.

\*\*\*

## 18. REATI CONCERNENTI LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE (ART. 25 Terdecies Decreto).

Con la legge 654 del 13 ottobre 1975 è stata autorizzata la ratifica nonché data esecuzione alla convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale aperta alla firma a New York dal marzo del 1966. Successivamente l’art. 1 della legge 16 giugno 2016 n. 115 ha aggiunto all’art. 3 il comma 3 bis. L’art. 5 co. 2 L. 20 novembre 2017 n. 167 ha quindi introdotto l’art. 25 terdecies del decreto, rubricato Razzismo e xenofobia, che così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.

Dunque il decreto legislativo 231/2001 limita l’eventuale responsabilità dell’ente alle sole condotte previste e punite dall’art. 3 co. 3 bis L. 13 ottobre 1975 n. 654. Il succitato art. 3 co. 3 bis è stato, tuttavia, abrogato dall’art. 7 Dec. Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, che ne ha trasfuso il contenuto nel nuovo art. 604 bis co. 3 c.p., a cui ora deve ritenersi operato il rinvio previsto dall’art. 25 terdecies. L’art. 604 bis, rubricato “*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*”, al co. 3, recita:

“Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

\*\*\*

## 19. REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 Quaterdecies Decreto)

#### **Art. 1 “Frode in competizioni sportive”:**

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

#### **Art. 4 “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”:**

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito **((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro))**. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'**((Agenzia delle dogane e dei monopoli))**, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì **((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro))** chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'**((Agenzia delle dogane e dei monopoli))**. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'**((Agenzia delle dogane e dei monopoli))** con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - ((**Agenzia delle dogane e dei monopoli**)) all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

\*\*\*

## 20. REATI TRIBUTARI (art. 25 *Quinquiesdecies* Decreto)

Al fine di contrastare in modo più efficace il fenomeno dell'evasione fiscale, il legislatore con il D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato numerose disposizioni del Dec. Lgs. 74/2000. Nell'ambito di tale intervento, ed in attuazione della direttiva UE 17/1371, ha anche previsto l'inserimento nel Dec. Lgs. 231/01 dell'art. 25 *quinquiesdecies*, che per la prima volta include tra i reati presupposto di cui alla 231, alcune fattispecie di reato previste dal Dec. Lgs. 74/2000.

### *Art. 25 quinquiesdecies:*

*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Le fattispecie di reato di cui al Dec. Lgs. 74/2000, così come modificate dalla suindicata legge 157/19, e successivamente ulteriormente integrate dal citato dec. lgs. 75/2020, sono:

## **Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*1. E' punito con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2 bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture - o documenti equipollenti - relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte). Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad es. crediti d'imposta) fittizi che: (a) erodono la base imponibile; (b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, e risulta dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 74/2000, un'operazione è "inesistente": (1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrapproduzione"); in tal caso, si parla di inesistenza *oggettiva*; (2) quando è intercorsa tra soggetti *diversi* da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla di inesistenza *sogettiva*, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA. Inoltre, è previsto un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro

### **Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato in esame – di portata residuale rispetto all'illecito dell'art. 2 D. Lgs. 74/2000 – si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, presenti una dichiarazione mendace, in cui siano indicati elementi passivi fittizi oppure siano occultati elementi reddituali positivi. In particolare, la dichiarazione risulta viziata: (a) dal compimento di operazioni *simulate*; (b) dall'utilizzo di documenti (diversi da quelli contemplati dall'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, dunque dalle fatture e documenti equivalenti) falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova; (c) dal ricorso a mezzi fraudolenti, mediante i quali si manifesti una falsa rappresentazione della realtà. Inoltre, tutte le condotte descritte dalla norma devono essere – in concreto – idonee ad ostacolare l'accertamento fiscale e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

È dunque punita la condotta del contribuente che espone in dichiarazione dei costi (o altri elementi quali crediti d'imposta) fittizi oppure occulta componenti reddituali positive, in modo da: (1) erodere la base imponibile; (2) ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.

Per operazione "simulata" s'intende: (1) la simulazione *oggettiva*, in cui le parti solo apparentemente realizzano una determinata operazione economica, di cui tuttavia disconoscono *in toto* gli effetti (sicché risulterà documentata una prestazione in realtà mai effettuata); allo stesso modo, integra un'ipotesi di simulazione oggettiva quell'operazione commerciale alla quale le parti attribuiscono effetti parzialmente diversi da quelli documentati (ad es. operazione documentata per un corrispettivo – apparente – maggiore di quello realmente pagato/incassato). Infine, vi è simulazione oggettiva nel caso in cui le parti attribuiscono ad un'operazione economica una qualifica giudica

apparente diversa da quella reale (ad es., un finanziamento infragruppo apparentemente documentato come “acconti su forniture”); (2) la simulazione *soggettiva*, integrata dalla interposizione fittizia di persona mediante un accordo simulatorio che coinvolga – almeno – tre soggetti: l’interponente, Tizio, si avvale di un terzo soggetto interposto, Caio, per realizzare un’operazione economica con Sempronio i cui effetti giuridici – in termini di redditi o di utilità – solo apparentemente si producono in capo all’interposto Caio, ma in concreto si realizzano a favore dell’interponente Tizio.

A differenza del reato di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” prevede una duplice soglia di punibilità; di conseguenza, ai fini del reato in esame è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell’art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 ed è quindi necessario che: (a) vi sia stata un’evasione – in relazione alla singola imposta – di almeno trentamila euro; inoltre, (b.1.) siano stati sottratti alla tassazione elementi reddituali positivi per un ammontare superiore al 5% di quelli dichiarati, oppure ad un milione e cinquecentomila euro, oppure ancora (b.2.) siano stati indicati, in diminuzione dell’imposta dovuta, crediti o ritenute per ammontare superiore al 5% dell’imposta medesima, oppure superiore a trentamila euro.

#### **Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta un illecito “speculare” rispetto a quello previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. è escluso che chi abbia emesso fatture per operazioni inesistenti possa concorrere nel reato dichiarativo dell’utilizzatore e, viceversa, quest’ultimo non concorrerà nell’illecito in esame (salvo che si tratti di operazioni infragruppo, in cui vi sia un unico soggetto in grado di condizionare l’amministrazione sia della società che emette fatture per operazioni inesistenti sia della società che ne fa uso in dichiarazione).

Il reato è integrato dall’emissione o dal rilascio di fatture o altri documenti – aventi analogo valore probatorio sul piano fiscale – per operazioni inesistenti, in tutto o in parte, al fine di consentire al destinatario di evadere le imposte sui redditi o l’IVA. Come per il reato dell’art. 2, non sono previste soglie di punibilità, sicché integra la fattispecie dell’art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 anche l’emissione di una sola fattura – o il rilascio di documenti equivalenti – per operazioni inesistenti, indipendentemente dall’importo indicato.

Analogamente al reato di cui all’art. 2, l’illecito in esame contempla l’inesistenza oggettiva e soggettiva dell’operazione falsamente dedotta nella fattura o nel documento fiscale, ragione per la quale assume rilevanza ogni divergenza fra espressione contabile e realtà commerciale/economica (ad eccezione della c.d. “sottofatturazione”), sempreché la fattura o il documento fiscale (ad es.

ricevuta o scontrino, nota di credito o di addebito) presenti tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti dalla normativa tributaria; in caso contrario, infatti, il documento non rappresenterebbe titolo idoneo ai fini della deduzione del relativo costo.

#### **Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Il reato in commento si configura nel caso in cui il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA oppure per consentire l'evasione altrui, occulti o distrugga scritture contabili o documenti, la cui tenuta è obbligatoria. Affinché la citata condotta sia penalmente rilevante, è necessario che la stessa non consenta la ricostruzione del volume degli affari o dei redditi percepiti dal contribuente, anche soltanto in termini di impossibilità "relativa" o di mera "difficoltà di ricostruzione" da parte dell'amministrazione finanziaria. Il reato in esame non è escluso se il calcolo dei redditi o del volume d'affari sia comunque realizzabile mediante documenti reperiti altrove (e non presso il contribuente).

Si ritiene che la condotta illecita possa essere commessa sia *prima* di presentare una dichiarazione fraudolenta (ai sensi degli artt. 2 e 3 D. Lgs. n. 74/2000) o infedele (ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), sia *dopo* aver realizzato un'evasione d'imposta.

#### **Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

*1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

La fattispecie in esame prevede due ipotesi di reato distinte: la prima (comma 1), definita come ipotesi "tradizionale" di sottrazione alla procedura di riscossione coattiva; la seconda (comma 2), definita come "falso nella transazione fiscale".

La fattispecie di reato di “sottrazione alla procedura di riscossione coattiva” richiede – quale presupposto – l’esistenza di un debito tributario superiore a 50.000 euro, relativo ad imposte sui redditi o all’IVA; non è, invece, necessario che sia già iniziata l’attività di accertamento o di riscossione coattiva. Assume rilevanza penale la condotta di colui che, mediante l’alienazione simulata di beni o altri “atti fraudolenti”, realizzi un fittizio depauperamento del patrimonio, in modo da eludere il pagamento del debito tributario. In particolare, costituisce un “atto fraudolento” qualunque condotta, formalmente lecita, che – attraverso una falsa rappresentazione della realtà – determini una riduzione artificiosa del patrimonio.

Sono esclusi dall’area di rilevanza penale i beni non assoggettabili a procedura esecutiva (c.d. beni “impignorabili”). Inoltre, il fatto ha rilevanza penale solo se la condotta sia – sulla base di una valutazione prognostica – in grado di rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva e, dunque, di pregiudicare potenzialmente il soddisfacimento del debito tributario.

È previsto un aumento della pena nel caso in cui l’ammontare del debito tributario (comprensivo di eventuali interessi e sanzioni), il cui pagamento si intende eludere, sia superiore a duecentomila euro.

L’ipotesi di reato prevista dal comma 2 dell’articolo in esame – c.d. “falso nella transazione fiscale” – presuppone l’instaurazione di una procedura di composizione della crisi d’impresa, nelle forme del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; in tale sede, alle condizioni previste dalla legge è consentito accedere all’istituto della transazione fiscale. La condotta illecita prevede la falsa indicazione, nei documenti presentati ai fini della transazione fiscale (ad es. la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa o il piano con la descrizione analitica delle modalità di adempimento della proposta di transazione), di elementi attivi inferiori a quelli reali oppure elementi passivi fittizi (costi o altre componenti in grado di incidere sulla determinazione dell’imposta dovuta) per oltre 50.000 euro.

La fattispecie in esame prevede due ipotesi di reato distinte: la prima (comma 1), definita come ipotesi “tradizionale” di sottrazione alla procedura di riscossione coattiva; la seconda (comma 2), definita come “falso nella transazione fiscale”.

La fattispecie di reato di “sottrazione alla procedura di riscossione coattiva” richiede – quale presupposto – l’esistenza di un debito tributario superiore a 50.000 euro, relativo ad imposte sui redditi o all’IVA; non è, invece, necessario che sia già iniziata l’attività di accertamento o di riscossione coattiva. Assume rilevanza penale la condotta di colui che, mediante l’alienazione simulata di beni o altri “atti fraudolenti”, realizzi un fittizio depauperamento del patrimonio, in modo da eludere il pagamento del debito tributario. In particolare, costituisce un “atto fraudolento” qualunque condotta, formalmente lecita, che – attraverso una falsa rappresentazione della realtà – determini una riduzione artificiosa del patrimonio.

Sono esclusi dall’area di rilevanza penale i beni non assoggettabili a procedura esecutiva (c.d. beni “impignorabili”). Inoltre, il fatto ha rilevanza penale solo se la condotta sia – sulla base di una valutazione prognostica – in grado di rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva e, dunque, di pregiudicare potenzialmente il soddisfacimento del debito tributario.

È previsto un aumento della pena nel caso in cui l'ammontare del debito tributario (comprensivo di eventuali interessi e sanzioni), il cui pagamento si intende eludere, sia superiore a duecentomila euro.

L'ipotesi di reato prevista dal comma 2 dell'articolo in esame – c.d. “falso nella transazione fiscale” – presuppone l'instaurazione di una procedura di composizione della crisi d'impresa, nelle forme del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; in tale sede, alle condizioni previste dalla legge è consentito accedere all'istituto della transazione fiscale. La condotta illecita prevede la falsa indicazione, nei documenti presentati ai fini della transazione fiscale (ad es. la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa o il piano con la descrizione analitica delle modalità di adempimento della proposta di transazione), di elementi attivi inferiori a quelli reali oppure elementi passivi fittizi (costi o altre componenti in grado di incidere sulla determinazione dell'imposta dovuta) per oltre 50.000 euro.

Il d. lgs. 75/2020 ha ampliato il novero dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 idonei a far sorgere una responsabilità dell'ente, inserendo tra i reati presupposto anche le ulteriori seguenti fattispecie, qualora le relative condotte siano state commesse “nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

#### **Art. 4. Dichiarazione infedele**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

La fattispecie sanziona il contribuente che al fine di evadere le imposte indica nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi di reddito inferiori a quelli effettivamente prodotti nell'anno di imposta, oppure, elementi passivi di reddito non effettivamente sostenuti. In entrambi i casi la commissione del reato non è accompagnata dalla falsificazione di documentazione fiscale o da altri comportamenti fraudolenti, risolvendosi la condotta nella presentazione di una dichiarazione mendace.

Questo spiega anche le più elevate soglie di punibilità rispetto a quelle previste dall'art. 3, e ovviamente anche dall'art. 2 che non prevede alcuna soglia di punibilità proprio per la particolare insidiosità della condotta.

#### **Art. 5. Omessa dichiarazione**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

### **Art. 10 quater. Indebita compensazione**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Si tratta di una condotta che non si consuma nel momento dichiarativo bensì nel momento riscossivo. In particolare nella compilazione del modello F24 il contribuente compensa le somme dovute all'erario con crediti o del tutto inesistenti, oppure con crediti esistenti ma che la legge non consentiva al contribuente di portare in detrazione. Per giurisprudenza costante della Cassazione, il reato si configura anche se i crediti portati in compensazione non hanno natura fiscale, bensì assicurativa o previdenziale (cd. compensazione orizzontale), configurandosi il reato ogni qual volta si compensi quanto dovuto all'erario con crediti di qualsiasi natura non spettanti o inesistenti.

\*\*\*\*\*

### **21. CONTRABBANDO (ART. 25 Sexiesdecies Decreto)**

L'art. 5 let. d) d. lgs. 75/2020, ha introdotto tra i reati presupposto anche i delitti previsti dal "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

Art. 25 sexdecies.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il d. lgs. 8/2016 aveva disposto la depenalizzazione di tutti i reati previsti dal testo unico in materia doganale puniti con la sola pena pecuniaria.

Il d. lgs. 75/2020 ha viceversa sostanzialmente reintrodotta la criminalizzazione delle condotte previste nel citato testo unico, atteso che l'art. 4 modifica l'art. 1 co. 4 del d. lgs. 8/16 stabilendo che l'art. 1 del medesimo decreto non si applica ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, quando l'ammontare dei diritti dovuti è superiore ai 10.000 euro.

Dunque, rientrano oggi nel catalogo dei reati presupposto di cui alla disciplina della responsabilità degli enti non solo i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri previsti dagli artt. 291 bis, ter e quater, ma anche tutte le altre ipotesi di reato previste dal testo unico (art. da 282 a 291), a condizione però che l'ammontare dei diritti dovuti sia superiore ad € 10.000.

### **Art. 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana;
- c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

#### **Art. 283 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

#### **Art. 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### ***Art. 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.***

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti al comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

### ***Art. 286 Contrabbando nelle zone extradoganali***

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

### ***Art. 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.***

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

### ***Art. 288 Contrabbando nei depositi doganali***

Il concessionario di un magazzino doganale di proprieta' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi e' stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

### ***Art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione***

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

### ***Art. 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti***

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e'

punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

### **Art. 291 Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea**

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

### **Art. 291 bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

### **Art. 291 ter Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Art. 292 Altri casi di contrabbando**

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

**Art. 295 Circostanze aggravanti del contrabbando.**

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

\*\*\*\*\*

**22. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-Septdecies Decret0)**

L'art. 3 della legge del 22 marzo 2022 n. 22 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale), ha introdotto in seno al d.lgs. 231/01 l'art. 25 septedecies, il quale recita:

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

La legge ha anche modificato il contenuto precettivo delle disposizioni contenute nel c.p. e contemplate dall'art. 25-septedecies, i cui testi vigenti sono i seguenti.:

#### Art. 518 bis c.p. "Furto di beni culturali"

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.)

#### Art. 518 ter c.p. "Appropriazione indebita di beni culturali"

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata

#### Art. 518 quater c.p. "Ricettazione di beni culturali"

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

#### Art. 518 octies c.p. "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

#### Art. 519 novies c.p. "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprieta' o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

\*\*\*\*\*

### **23. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25- Duodevicies Decreto)**

L'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 9 marzo 2022 n. 22 ha inoltre introdotto tra i reati presupposto l'art. 25-duodevicies il quale recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La medesima legge n. 22 ha anche modificato il testo degli artt. 518 sexies e terdecies del c.p.:

#### **Art. 518 sexies c.p. "Riciclaggio di beni culturali".**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **Art. 518 terdecies c.p. "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.